



Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 738

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 23 maggio 2017

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri):		Pag.
<i>Plenaria</i>		5
7 ^a (Istruzione) e 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 6)</i>		» 23
10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Plenaria</i>		» 24

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		Pag.
<i>Sottocommissione per i pareri</i>		25
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>		» 29
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>		» 36
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>		» 40
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>		» 47
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>		» 59
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 179)</i>		» 64
<i>Plenaria</i>		» 64

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Idea, Grande Sud, Moderati, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia, Euro-Exit): GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IPI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 354)</i>	Pag.	84
<i>Plenaria</i>	»	84
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	92
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	97
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	104
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 264)</i>	»	115
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 251)</i>	»	116
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i> .	»	117
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i> . .	»	117

Commissioni bicamerali

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

<i>Plenaria</i>	Pag.	119
---------------------------	------	-----

Per l'infanzia e l'adolescenza:

<i>Plenaria</i>	»	121
---------------------------	---	-----

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	123
<i>Plenaria</i>	»	123

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:

<i>Plenaria</i>	Pag.	128
---------------------------	------	-----

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Martedì 23 maggio 2017

Plenaria

5^a Seduta

*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
CASINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Bressa.*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(560) PALERMO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(51) ZELLER ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(784) STUCCHI. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(1433) PEGORER ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(1674) URAS ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(2393) CONSIGLIO. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

- e petizioni nn. 1306, 1409 e 1492 e voto regionale n. 52 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il presidente CASINI informa che sono pervenuti un ordine del giorno, presentato dal senatore Di Biagio, e 46 emendamenti, di cui 5 a firma dei relatori, pubblicati in allegato.

Informa che il senatore Uras ha ritirato gli emendamenti 2.1, 2.2. e 3.5.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) dichiara di fare propri tali emendamenti.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) dichiara di ritirare l'emendamento 3.6 e presenta una nuova formulazione (testo 2) dell'emendamento 3.1, pubblicato in allegato.

Il presidente CASINI ricorda che la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie attribuisce agli Stati Parte, in sede di ratifica, il compito di stabilire a quali lingue, presenti nel proprio territorio, concedere le garanzie della Carta europea e di fissare, per ciascuna delle lingue riconosciute, il livello di protezione da accordare, scegliendo tra le gradazioni di tutela predisposte dalla stessa Carta stessa. Per questo motivo il testo del disegno di legge in esame è accompagnato da un allegato, che individua precisamente il livello di protezione di ciascuna lingua, in riferimento ai parametri definiti dalla Carta in relazione a insegnamento (articolo 8 della Carta), giustizia (articolo 9), rapporti con le pubbliche amministrazioni (articolo 10), mezzi di comunicazione di massa (articolo 11), attività culturali (articolo 12) e, infine, vita economica e sociale (articolo 13). Resta invece preclusa la possibilità di modificare il contenuto della Carta.

Anche a nome del Presidente della 1^a Commissione, Torrisi, dichiara inammissibili gli emendamenti 3.3 e 3.4, che estendono la tutela prevista dalla Carta europea anche alle lingue che rientrano nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO. Tale emendamento contrasta con l'articolo 3, comma 1, della Carta, che chiede agli Stati di «specificare nel proprio strumento di ratifica» le lingue cui si applica. La legge di autorizzazione alla ratifica deve quindi contenere un elenco certo delle lingue a cui si riferisce e non può operare un rinvio mobile ad una lista, che può essere modificata nel tempo, redatta da un'altra organizzazione internazionale. La Carta, inoltre, esclude espressamente, all'articolo 1, che le sue previsioni si possano estendere ai «dialetti della lingua ufficiale».

Dichiara altresì inammissibili l'emendamento 3.5, che, intervenendo sui criteri di protezione previsti, modifica il contenuto della Carta e l'emendamento 2.2, che riproduce un principio già sancito dall'articolo 117 della Costituzione.

Si riserva di valutare, di concerto con il presidente Torrisi, l'ammisibilità dell'emendamento 3.1 (testo 2).

Ricorda che i profili di carattere finanziario degli emendamenti presentati saranno valutati dalla Commissione bilancio.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) fa presente che l'emendamento a sua firma, come riformulato, 3.1 (testo 2), è finalizzato ad offrire una tutela addizionale a quelle lingue regionali che vantino una significativa tradizione letteraria. La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, con la sua previsione di tutele diversificate, consente infatti di identificare, per ciascuna lingua regionale, aspetti specifici che possano essere opportunamente valorizzati e tutelati, consentendo in questo modo di sostenere la ricchezza linguistica e letteraria del nostro Paese.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea l'inopportunità di estendere eccessivamente il quadro della lingue riconosciute nell'ambito di tutela della Carta europea.

Il sottosegretario BRESSA concorda con il senatore Palermo.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) invita i Presidenti a riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti a sua firma, ritenendo che l'Atlante mondiale delle lingue dell'UNESCO costituisca un punto di riferimento per l'identificazione puntuale delle lingue regionali da tutelare.

Il senatore COTTI (*M5S*) esprime la disponibilità a ritirare i propri emendamenti, nel caso in cui i relatori condividano l'opportunità di garantire alle lingue sarda e friulana un grado di tutela analogo a quello garantito alla lingua ladina.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 560****ordine del giorno****G/560/1/1 e 3**

DI BIAGIO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 560, «Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992»;

premesso che:

il provvedimento in esame autorizza la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie che ha l'obiettivo di proteggere le lingue regionali e minoritarie, al fine di tutelare l'eredità e le tradizioni culturali europee, di salvaguardare l'area geografica di ciascuna lingua regionale o minoritaria, di incoraggiare l'uso orale e scritto delle lingue in questione, prevedendo forme e mezzi per l'insegnamento delle stesse e promuovendo studi e ricerche nelle università;

la legge 15 dicembre 1999, n. 482, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei, statuisce che la Repubblica, pur riconoscendo nell'Italiano la lingua ufficiale, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

il Trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana sui diritti delle minoranze, sottoscritto il 5 novembre 1996 a Zagabria, entrato in vigore l'8 luglio 1998, sin dal preambolo fa esclusivo riferimento alla minoranza italiana in Croazia e non a quella croata di antico insediamento in Italia, la quale è menzionata esclusivamente all'articolo 8 e circoscritta al solo Molise;

la presenza dei Croati nel territorio dell'odierno Friuli Venezia Giulia è testimoniata fin dal 13^o secolo, nella Trieste austriaca e austroungarica, ma aperta e proiettata all'Europa, del 1700 e 1800, i croati sono stati una delle più valide componenti nazionali della città di quel territorio,

si tratta di una presenza storicamente attiva e laboriosa, ininterrotta fino ai nostri giorni, anche se formalmente non sempre rappresentata nella sua specifica identità nel secondo dopoguerra,

impegna il Governo, a prevedere il riconoscimento come minoranza linguistica autoctona della minoranza croata in Friuli Venezia Giulia.

emendamenti

Art. 2.

2.1

URAS, DE PETRIS, CALDEROLI

Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Al fine di tutelare le minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e successive modificazioni,».

2.2

URAS, DE PETRIS, CALDEROLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, la legislazione in materia di lingue regionali o minoritarie è uniformata ai principi della Carta di cui all'articolo 1».

Art. 3.

3.1 (testo 2)

MALAN

Dopo le parole «per quanto applicabili, alle lingue», inserire le seguenti: «piemontese, milanese/lombarda, ligure, veneziana/veneta, emiliana, romagnola, marchigiana, umbra, abruzzese, molisana, romanesca, napoletana, pugliese, calabrese, siciliana e».

Conseguentemente, all'Allegato, all'articolo 8, paragrafo 1, lettere g e h, all'articolo 11, lettere c(ii), d, e(ii), all'articolo 12, paragrafo 3 e articolo

14, lettera b, aggiungere, al termine, le seguenti parole: «e lingue piemontese, milanese/lombarda, ligure, veneziana/veneta, emiliana, romagnola, marchigiana, umbra, abruzzese, molisana, romanesca, napoletana, pugliese, calabrese e siciliana».

3.1

MALAN

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Ambito di applicazione)

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi contenute si applicano, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Tali disposizioni si applicano altresì, ove possibile, alle lingue Rom e Sinti e, previa deliberazione dei consigli regionali competenti, alle lingue locali dotate di significativa letteratura.».

3.2

CALDEROLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, nonché, per quanto applicabili, alle lingue delle minoranze Rom e Sinti,».

Conseguentemente, all'Allegato, sopprimere ovunque ricorrano le parole: «Rom e Sinti».

3.3

COCIANCICH

Al comma 1, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «alle lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente tutelate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482, e».

Conseguentemente, all'Allegato, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al capoverso «Articolo 8, paragrafo 1», dopo la lettera a(i), inserire la seguente: «a(iii) lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;*
- b) *al capoverso «Articolo 8, paragrafo 1», lettera b(iv), aggiungere infine le seguenti parole: «e le lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;*
- c) *al capoverso «Articolo 8, paragrafo 1» lettera c(iv) inserire le seguenti parole: «e le lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;*
- d) *al capoverso «Articolo 10, paragrafo 2», lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;*
- e) *al capoverso «Articolo 10, paragrafo 3», lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e le lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;*
- f) *al capoverso «Articolo 11; paragrafo 1», lettera a(iii) aggiungere in fine le seguenti parole: «e lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;*
- g) *al capoverso «Articolo 11, paragrafo 2», aggiungere in fine le seguenti parole: «e lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;*
- h) *al capoverso «Articolo 12, paragrafo 1», in ciascuna delle lettere da: «a» a »g», aggiungere in fine le seguenti parole: «e lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;*
- i) *al capoverso «Articolo 12, paragrafo 3», aggiungere in fine le seguenti parole: «e lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;*
- j) *al capoverso «Articolo 13, paragrafo 1», lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;*
- k) *al capoverso «Articolo 14», lettere «a» e »b» aggiungere in fine le seguenti parole: «e lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese*

nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482».

3.4

COCIANCICH

Al comma 1, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «alle lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482, e».

3.5

URAS, DE PETRIS, CALDEROLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'Allegato sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; provvedere, nel corso dell'educazione primaria, all'insegnamento della lingua regionale o minoritaria rilevante, come facente parte del curriculum (riguarda i ladini ed i parlanti il sardo)»;

b) all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; provvedere, nel corso dell'educazione secondaria, all'insegnamento della lingua regionale o minoritaria rilevante, come facente parte del curriculum (riguarda i ladini ed i parlanti il sardo)»;

c) all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; promuovere e/o autorizzare l'istituzione di un insegnamento universitario o superiore nelle lingue minoritarie oppure di mezzi che consentano di studiare tali lingue all'università»;

d) all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; nei procedimenti penali le prove scritte od orali non siano considerate inaccettabili solo perché esse vengono formulate in una lingua regionale o minoritaria (riguarda sloveni, tedeschi e sardi)»;

e) all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a(ii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; assicurare che coloro che sono a contatto con il pubblico usino le lingue regionali o minoritarie con le persone che le parlano (riguarda i francofoni e i sardi)»;

f) all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; assicurare che coloro che parlano tali lingue regionali o minoritarie possano presentare delle domande orali e scritte e ricevere una risposta nella stessa lingua regionale o minoritaria usata (riguarda gli sloveni, i ladini e i sardi)»;

g) all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; mettere a disposizione formulari e testi amministrativi di uso corrente per la popolazione nelle lingue regionali o minoritarie, oppure in versioni bilingui (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi, i ladini e i sardi); per quanto concerne i documenti in lingua:»;

h) all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; permettere alle autorità amministrative di redigere documenti in una lingua regionale o minoritaria (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi, i ladini e i sardi).»;

i) all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; l'impiego o l'adozione, se necessario in congiunzione alla denominazione della lingua ufficiale (o delle lingue ufficiali) dello Stato, di forme tradizionali e corrette di toponomastica nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi, i ladini e i sardi)»;

j) all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; permettere a coloro che parlano tali lingue regionali o minoritarie di formulare una domanda e ricevere una risposta nella stessa lingua da loro utilizzata (riguarda sloveni, ladini e sardi)»;

k) all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a(i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; garantire l'istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue minoritarie (riguarda i sardi)»;

l) all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; incoraggiare e facilitare la produzione e la distribuzione di lavori audio e audiovisivi nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi, i ladini e i sardi)»;

m) all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e(i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; promuovere e/o facilitare l'istituzione e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nelle lingue minoritarie o regionali»;

n) all'articolo 11, paragrafo 1, dopo la lettera e(ii) aggiungere la seguente:

«f(ii) estendere le misure esistenti di assistenza finanziaria alle emissioni audiovisive in lingue regionali e minoritarie (riguarda il sardo)»;

o) all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; vegliare affinché le infrastrutture sociali, quali ospedali, case di riposo e foyer, offrano la possibilità di ricevere e di curare nella loro lingua i parlanti di una lingua regionale o minoritaria che necessitano di cure per motivi di salute, di età ed altro».

3.All.1

COTTI

All’Allegato, all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b(iii), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il friulano e l’occitano», conseguentemente alla lettera b(iv) sopprimere le parole: «il friulano, l’occitano».

3.All.2

COTTI

All’Allegato, all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b(iii), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il sardo», conseguentemente alla lettera b(iv) sopprimere le parole: «e il sardo».

3.All.3

COTTI

All’Allegato, all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il catalano».

3.All.4

COTTI

All’Allegato, all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il sardo», conseguentemente alla lettera c(iv) sopprimere le parole: «e il sardo».

3.All.5

COTTI

All’Allegato, all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il catalano».

3.All.6

COTTI

All’Allegato, all’articolo 8, paragrafo 1, lettera d(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l’occitano».

3.All.7

COTTI

All’Allegato, all’articolo 8, paragrafo 1, lettera d(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il catalano».

3.All.8

COTTI

All’Allegato, all’articolo 8, paragrafo 1, lettera d(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il sardo».

3.All.9

COTTI

All’Allegato, all’articolo 8, paragrafo 1, dopo la lettera d(iii) aggiungere la seguente:

«e (iii) lingue delle popolazioni parlanti il friulano, il ladino e l’occitano».

3.All.10

COTTI

All’Allegato, all’articolo 8, paragrafo 1, dopo la lettera d(iii) aggiungere la seguente:

«e (iii) lingue delle popolazioni parlanti il sardo».

3.All.11

I RELATORI

All’Allegato, «Disposizioni della Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie», articolo 8, paragrafo 1, aggiungere la lettera «d(iv): lingue delle popolazioni parlanti il friulano e il sardo».

3.All.12

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

All’Allegato, al capoverso «articolo 8, paragrafo 1», dopo la lettera d (iii) inserire la seguente: «d(iv): lingue delle popolazioni parlanti il friulano e il sardo».

3.All.13

COTTI

All’Allegato, all’articolo 9, paragrafo 1, alla lettera a(iii) sostituire le parole: «germaniche dell’Alto Adige/Sud Tirol» con le seguenti: «albanesi, catalane, greche, slovene e croate e delle popolazioni parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano ed il sardo».

3.All.14

COTTI

All’Allegato, all’articolo 9, paragrafo 1, alla lettera c(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché albanesi, catalane, greche, slovene e croate e delle popolazioni parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano ed il sardo».

3.All.15

COTTI

All’Allegato, all’articolo 9, paragrafo 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché albanesi, catalane, greche, slovene e croate e delle popolazioni parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano ed il sardo».

3.All.16

COTTI

All’Allegato, all’articolo 9, paragrafo 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il catalano».

3.All.17

COTTI

All’Allegato, all’articolo 9, paragrafo 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il sardo».

3.All.18

COTTI

All’Allegato, all’articolo 10, paragrafo 1, alla lettera a (iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il catalano».

3.All.19

COTTI

All’Allegato, all’articolo 10, paragrafo 1, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il catalano».

3.All.20

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

All’Allegato, capoverso «Articolo 10, paragrafo 2», lettera c, aggiungere in fine le seguenti parole: «il friulano, il sardo e il catalano».

3.All.21

I RELATORI

All’Allegato, articolo 10, paragrafo 2, alla lettera c, aggiungere le seguenti parole: «il friulano e il sardo».

3.All.22

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

All’Allegato, capoverso «Articolo 10, paragrafo 2», lettera c, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il sardo e il friulano».

3.All.23

COTTI

All’Allegato, all’articolo 10, paragrafo 2, alla lettera c, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il catalano».

3.All.24

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

All’Allegato, capoverso «Articolo 10, paragrafo 3», lettera b, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il friulano, il sardo e il catalano».

3.All.25

I RELATORI

All’Allegato, articolo 10, paragrafo 3, alla lettera b, aggiungere le seguenti parole: «il friulano e il sardo».

3.All.26

COTTI

All’Allegato, all’articolo 10, paragrafo 3, alla lettera b, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il catalano».

3.All.27

COTTI

All’Allegato, all’articolo 11, paragrafo 1, alla lettera a(i) sostituire le parole: «e il ladino» con le seguenti: «, il ladino e il sardo», conseguentemente alla lettera a(iii) sopprimere le parole: «e il sardo».

3.All.28

COTTI

All’Allegato, all’articolo 11, paragrafo 1, alla lettera e(i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il catalano».

3.All.29

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

All’Allegato, al capoverso «Articolo 13, paragrafo 2», lettera a, aggiungere, infine, le seguenti parole: «il friulano, il sardo».

3.All.30

COTTI

All’Allegato, all’articolo 13, paragrafo 2, alla lettera a, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il sardo».

3.All.31

COTTI

All’Allegato, all’articolo 13, paragrafo 2, alla lettera b, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il sardo».

3.All.32

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

All'Allegato, capoverso «Articolo 13, paragrafo 2», lettera c, aggiungere, infine, le seguenti parole: «il friulano, il sardo e il catalano».

3.All.33

I RELATORI

All'Allegato, «Disposizioni della Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie», articolo 13, paragrafo 2, alla lettera c, aggiungere le seguenti parole: «il friulano e il sardo».

3.6

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n.482, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. La Repubblica tutela altresì, previa deliberazione dei consigli regionali e di province autonome competenti, le lingue locali dotate di significativa letteratura."».

3.0.1

URAS, DE PETRIS

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La competenza relativa all'attuazione della Carta di cui all'articolo 1 è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali, d'intesa con le regioni e con i Ministeri interessati».

Art. 4.

4.1

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Programmazione radiotelevisiva*) – 1. In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera *a*), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all’articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dall’articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nonché, in collaborazione con le Università, la programmazione e trasmissione di corsi di formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o minoritarie di cui all’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.».

4.2

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, in collaborazione con le Università, la programmazione e trasmissione di corsi di formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o minoritarie di cui all’articolo 3 della presente legge».

4.3

MALAN

Al termine, inserire le seguenti parole: «con priorità per quelle di cui al comma 1 del citato articolo 3».

4.0.1

URAS, DE PETRIS

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, svolge un'apposita attività di monitoraggio finalizzato a verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla Carta e dalla presente legge. Il documento contenente i risultati del monitoraggio è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, anche al fine di favorire l'eventuale adozione di misure di adeguamento degli interventi in linea con quanto previsto dalla Carta».

COMMISSIONI 7^a e 9^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 23 maggio 2017

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

*Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
FORMIGONI*

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30

*AUDIZIONE INFORMATIVA SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 874 (RILANCIO SETTORE
AGRICOLICO CON RIFERIMENTO A ISTRUZIONE E FORMAZIONE)*

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 23 maggio 2017

Plenaria

83^a Seduta

*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI*

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica, (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che nelle scorse sedute sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il complesso degli emendamenti è dato per illustrato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 23 maggio 2017

Sottocommissione per i pareri

195^a Seduta

*Presidenza del Presidente
PALERMO*

La seduta inizia alle ore 14,50.

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sordi, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore COLLINA (PD), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

Conviene la Sottocommissione.

(1110, 1410 e 1544-A) Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver riferito sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

Concorda la Sottocommissione.

(1641-A) Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Colombo Mongiello ed altri; Oliverio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2291-A) PALMA ed altri. – Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(Parere alla 2^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento del Governo 23.0.100 relativo al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2287-bis) **Delega al Governo per il codice dello spettacolo**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

(Parere alla 7^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione concorda.

(2603) **CROSIO. – Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

(Parere alla 8^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (n. 411)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore COLLINA (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

Concorda la Sottocommissione.

(2272) **Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubino ed altri; Bareta; Da Villa ed altri

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

Conviene la Sottocommissione.

(Doc. XXII, n. 3-bis) Camilla FABBRI ed altri. Proroga del termine di cui all'articolo 6 della deliberazione del 4 dicembre 2013, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (*PD*), dopo aver illustrato il documento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15.

G I U S T I Z I A (2^a)

Martedì 23 maggio 2017

Plenaria

387^a Seduta

*Presidenza del Presidente
D'ASCOLA*

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(456) Silvana AMATI ed altri. – Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

(799) CARDIELLO ed altri. – Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(1180) GASPARRI. – Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione

(1210) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata

(1225) Anna FINOCCHIARO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(1366) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

(1431) *FALANGA ed altri. – Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

(1687) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

(1690) *MIRABELLI ed altri. – Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

(1957) *DAVICO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2060) *Alessandra BENCINI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2089) *CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il presidente D'ASCOLA comunica che non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione in ordine al disegno di legge n. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati e assunto come testo base nella seduta del 26 maggio 2016. Tenuto conto che i termini regolamentari sono ampiamente decorsi e considerata l'esigenza di proseguire nell'esame dei disegni di legge n. 2134 e connessi – atteso che la Conferenza dei Capi-gruppo ha calendarizzato l'esame in Aula dei disegni di legge medesimi per la seduta pomeridiana del 16 maggio scorso, ove conclusi dalla Commissione – avverte che, qualora dovesse nel frattempo pervenire il parere della 5^a Commissione, potranno essere presentate eventuali proposte di coordinamento volte a tener conto di tale parere.

Prende la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale esprime perplessità sul calendario dei lavori della Commissione relativo alla settimana in corso, ritenendo che l'esame dei disegni di legge recanti modifiche al codice antimafia non debba sottrarre tempo all'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (Atto

del Governo n. 415) il cui termine per l'espressione del parere è fissato al 10 giugno 2017. Segnala che il legislatore è già intervenuto sul codice antimafia nella scorsa legislatura e quindi le modifiche contenute nei disegni di legge in titolo non gli appaiono meno importanti e necessarie rispetto all'intervento sulla magistratura onoraria e sui giudici di pace, che riveste enorme importanza al fine di migliorare la funzionalità degli uffici giudiziari.

Dopo un breve intervento del senatore LUMIA (*PD*) – che, se da una parte, concorda con l'esigenza di esaminare quanto prima l'atto del Governo n. 415, dall'altra ritiene senza dubbio prioritario concludere l'esame del disegno di legge n. 2134 e connessi – il presidente D'ASCOLA ribadisce che l'esigenza di dedicare questa settimana allo svolgimento dell'esame dei disegni di legge n. 2134 e connessi è dovuta alla necessità di rispettare le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo.

Dopo che il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 13.1 e 24.0.2, si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 13.

Su proposta del correlatore LUMIA (*PD*) – anche a nome del correlatore PAGLIARI (*PD*) – e del Vice Ministro BUBBICO, a nome del Governo, viene disposto l'accantonamento di tutti gli emendamenti relativi all'articolo 13.

Con riferimento all'articolo 14, il correlatore LUMIA (*PD*) – anche a nome del correlatore PAGLIARI (*PD*) – esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 14.2, 14.3, 14.4, 14.12 – dei quali viene richiesto l'accantonamento – nonché degli emendamenti 14.10, 14.11, 14.15 e 14.17, sui quali viene espresso parere favorevole.

Il sottosegretario FERRI – a nome del Governo – esprime parere conforme ai correlatori.

Dopo che gli emendamenti 14.1 e 14.8 sono dichiarati decaduti, stante l'assenza del proponente, viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 14.2, 14.3, 14.4 e 14.12.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 14.13, 14.14 e 14.19 – quest'ultimo fatto proprio dal senatore CASSON (*Art.1-MDP*) – mentre sono ritirati gli emendamenti 14.5, 14.6, 14.7, 14.9 e 14.16.

La Commissione pone quindi distintamente ai voti ed approva gli emendamenti 14.10, 14.11 e 14.17.

Conseguentemente viene dichiarato assorbito o comunque precluso l'emendamento 14.18.

Sull'emendamento 14.15 si apre un breve dibattito – nel quale prendono la parola i senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*), PALMA (*FI-PdL XVII*) e CASSON (*Art.1-MDP*), per esprimere perplessità sulla formulazione della proposta emendativa – al termine del quale l'emendamento 14.15 viene ritirato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 15, sui quali il correlatore LUMIA (*PD*) – anche a nome del correlatore PAGLIARI (*PD*) – esprime parere contrario, ad eccezione degli emendamenti 15.1, 15.6 e 15.20, dei quali si richiede l'accantonamento.

Il vice ministro BUBBICO esprime, a nome del Governo, parere conforme ai correlatori.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento degli emendamenti 15.1, 15.6 e 15.20, vengono ritirati gli emendamenti 15.2, 15.4, 15.5, 15.7, mentre sono dichiarati decaduti, stante l'assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 15.3 e 15.8.

Con riferimento all'emendamento 15.9, sul quale i relatori e il Governo hanno formulato un parere contrario, in assenza della proponente, senatrice Mussini, i senatori CASSON (*Art.1-MDP*) e CAPPELLETTI (*M5S*) dichiarano di farlo proprio.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) intervenendo in dichiarazione di voto a favore del predetto emendamento, osserva che questo è volto opportunamente a sopprimere i commi 14 e 15 dell'articolo in esame, in quanto volti a configurare un ruolo alquanto discutibile in capo alla società INVITALIA Spa. Le disposizioni testé richiamate prevedono che i giudici dei tribunali di prevenzione possano nominare, come amministratori giudiziari, in caso di sequestro o confisca di aziende di straordinario interesse socio-economico, anche i dipendenti di INVITALIA iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari. A tale riguardo richiama i rilievi critici che da più parti – in particolare dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati – sono stati rivolti alla disposizione in esame, sotto il profilo del possibile conflitto di interessi che si potrà verificare in capo ai dipendenti di INVITALIA, qualora fossero chiamati a gestire le imprese confiscate. Invita pertanto la Commissione ad approvare l'emendamento 15.9 al fine di evitare i probabili effetti distorsivi della norma in questione.

Il correlatore LUMIA (*PD*) ricorda che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge n. 2134, si è svolto un dibattito serrato sul ruolo di INVITALIA, giungendo poi all'approvazione del

testo in esame, che ha individuato una soluzione di equilibrio tra la facoltà dei giudici di nominare gli amministratori giudiziari secondo i canoni tradizionali e la possibilità di delegare a gestire le imprese confiscate i dipendenti di INVITALIA, iscritti nella sezione specializzata dell’albo degli amministratori giudiziari.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) osserva che i dipendenti di INVITALIA S.p.A. non possono essere qualificati come dipendenti pubblici, in quanto sottoposti interamente ad un regime di diritto privato.

Il correlatore PAGLIARI (*PD*), condividendo in linea generale le considerazioni già svolte dal correlatore Lumia, tiene a precisare che sono state inopportune le dichiarazioni dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati sul ruolo di INVITALIA nell’amministrazione delle aziende sottoposte a sequestro o confisca, se non altro per evidenti ragioni di conflitto di interessi. Per altro verso, il disegno di legge in titolo introduce degli elementi di innovazione tra i quali la possibilità in capo al giudice di nominare come amministratore giudiziario un dipendente della società INVITALIA S.p.A., alla luce dell’«expertise» che tali soggetti possono avere, a fronte di una tradizione consolidata di nomina degli amministratori giudiziari fra i liberi professionisti, i risultati della quale però spesso sono stati assai deludenti.

Il correlatore LUMIA (*PD*) condividendo pienamente quanto testé affermato dal correlatore Pagliari, precisa, una volta di più, che il testo approvato dalla Camera dei deputati configura in capo al giudice la possibilità – e non l’obbligo – di nominare l’amministratore tra gli esperti indicati da INVITALIA, ferma restando la valutazione, a monte, che lo stesso giudice dovrà effettuare nei singoli casi.

Il vice ministro BUBBICO, innanzitutto, condivide le affermazioni dei relatori; quindi, replicando alle diverse perplessità manifestate nel corso del dibattito sul ruolo di INVITALIA S.p.A. e dei suoi dipendenti nella futura amministrazione delle aziende sottoposte a sequestro o confisca, precisa che INVITALIA S.p.A. è una società partecipata totalmente dal Ministero dell’economia e, pertanto, sottoposta ai controlli previsti per gli organismi di diritto pubblico, con tutte le conseguenze che ne derivano anche sul regime giuridico dei dipendenti. Quanto alle previsioni di cui ai commi 14 e 15 dell’articolo 15 del disegno di legge n. 2134, ribadisce che il giudice sulla base di un’adeguata valutazione può nominare amministratore giudiziario un dipendente indicato da INVITALIA e iscritto alla sezione speciale dell’albo, tra i soggetti che abbiano una esperienza qualificata nella gestione diretta di aziende in crisi, dirigendone le funzioni. Non ritiene poi fondata l’argomentazione che attribuisce un potenziale conflitto di interessi ai dipendenti di INVITALIA nella gestione delle aziende confiscate, in quanto questi stessi, assimilati ai dipendenti pubblici, prestano un sostanziale giuramento di fedeltà alla Repubblica.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) condividendo lo spirito di fondo delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 15 del disegno di legge in titolo, ravvisa tuttavia l'opportunità di prevedere dei limiti di spesa per le nomine e le funzioni attribuite ai vari consulenti e periti che spesso affiancano l'amministratore giudiziario nella gestione dell'azienda sottoposta a confisca o sequestro.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) – che nel frattempo è giunta in Commissione – interviene a sostegno del proprio emendamento soppressivo delle disposizioni più volte citate, osservando che, alla luce dell'esperienza, non sempre gli amministratori giudiziari nominati in seno alle amministrazioni pubbliche hanno portato a risultati positivi per la prosecuzione dell'attività delle aziende confiscate.

Il vice ministro BUBBICO replica che la vicenda delle nomine degli amministratori giudiziari e delle conseguenti gestioni delle imprese sequestrate non è stata fin qui esaltante; evidentemente nel meccanismo tradizionale di nomina c'è qualcosa che non funziona. Ribadisce, quindi, che la disposizione in esame prevede la facoltà e non l'obbligo del giudice di nominare l'amministratore giudiziario tra i dipendenti esperti indicati da INVITALIA S.p.A..

Dopo un'ulteriore replica della senatrice MUSSINI (*Misto*), il senatore GIARRUSSO (*M5S*) chiede una delucidazione sulle affermazioni del vice ministro Bubbico in ordine agli scarsi risultati delle amministrazioni delegate dai giudici per le imprese sequestrate.

Il vice ministro BUBBICO ribadisce che l'esperienza degli amministratori giudiziari nominati fra liberi professionisti, al di là delle qualità personali di ciascuno, è stata fino ad oggi accompagnata da risultati non positivi sotto il profilo della valorizzazione del potenziale produttivo delle aziende in questione.

Il sottosegretario FERRI si sofferma sul potenziale ruolo di INVITALIA SpA, come configurato nelle disposizioni in esame più volte richiamate, volto a valorizzare l'aspetto della formazione dei propri dipendenti, nonché l'innovatività delle strutture organizzative, nell'ambito di un controllo pubblico che può rendere efficace l'amministrazione delle aziende confiscate.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che INVITALIA S.p.A., insieme con i suoi dipendenti, ha spesso un approccio burocratico e lento con le imprese che, a vario titolo, si rapportano ad essa. Sotto questo profilo le disposizioni in esame, pur rappresentando un passo avanti, non sembrano essere del tutto risolutive rispetto alle problematiche emerse nella vigenza dell'attuale normativa.

Posto, quindi, ai voti, l'emendamento 15.9 risulta respinto.

Gli emendamenti 15.10, 15.11 e 15.12, messi congiuntamente in votazione, risultano altresì respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

D I F E S A (4^a)

Martedì 23 maggio 2017

Plenaria**238^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
LATORRE*

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il presidente LATORRE dà conto degli esiti della Conferenza interparlamentare PESC/PSDC, svoltasi a Malta da mercoledì 26 a venerdì 28 aprile.

In merito al testo di conclusioni, rileva innanzitutto che la presidenza maltese aveva presentato una proposta iniziale generalmente equilibrata e pertanto passibile di ottenere un'ampia convergenza, ancorché priva di prese di posizione coraggiose.

L'Italia, così come altre delegazioni, si era fatta portatrice di proposte emendative, soprattutto con riferimento all'istituzione di una autentica politica migratoria comune (che però, ancorché sostenuta dai Paesi mediterranei, trova opposizioni in seno agli Stati dell'Europa centrale e orientale), e al tema della costruzione della difesa europea.

I risultati della conferenza possono, in ogni caso, ritenersi politicamente soddisfacenti. Relativamente, poi, alle sessioni, la prima è stata dedicata alla politica europea di vicinato e la seconda alla risposta europea all'instabilità e alle minacce nel Mediterraneo meridionale e nel Medio oriente. Come d'uso, è intervenuta alla Conferenza l'Alto rappresentante Federica Mogherini, che ha fatto il punto sull'attuazione della «Strategia globale», da lei presentata quasi un anno fa. È stata poi posta particolare attenzione al «Piano d'azione in materia di difesa», cui è stato dedicato uno dei *workshop* e al quale, però, non ha partecipato alcun rappresentante

della Commissione, che pure ne è l’istituzione capofila. In particolare, il direttore generale dell’EDA (Agenzia europea per la difesa) Jorge Domecq ha evidenziato come sia importante che l’istituendo fondo europeo per la difesa finanzi le priorità concordate tra gli Stati membri nel piano di sviluppo delle capacità adottato in sede EDA.

Nel corso della conferenza, si è posto anche il problema di come associare il Regno Unito alla PESC-PSDC all’indomani della *Brexit*. Particolare rilievo assume, al riguardo, una proposta del capo della delegazione della Camera dei Comuni, Crispin Blunt, che sembra altresì tradire il timore britannico di perdere diverse opportunità che potranno aprirsi in materia.

La Conferenza, inoltre, è stato preceduto da una riunione del gruppo informale degli Stati mediterranei dell’UE, che ha esaminato e condiviso i rispettivi emendamenti ma, questa volta, non ha approvato alcuna dichiarazione.

Conclude rammentando anche l’incontro da lui avuto a margine dei lavori con il presidente della Commissione difesa del Bundestag, Wolfgang Hellmich, del quale aveva già dato conto nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l’impatto dell’attività delle ONG.

La Commissione prende atto.

SULLE RISULTANZE DELL’INDAGINE CONOSCITIVA SUL CONTRIBUTO DEI MILITARI ITALIANI AL CONTROLLO DEI FLUSSI MIGRATORI NEL MEDITERRANEO E L’IMPATTO DELL’ATTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

Muovendo dalle ultime considerazioni poc’anzi svolte dal Presidente, il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*) coglie l’occasione per formulare alcune considerazioni sul documento conclusivo approvato dalla Commissione nella seduta del 16 maggio scorso (pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta). In particolare, l’oratore si pone problematicamente sull’effettiva possibilità di elaborare delle forme di accreditamento e certificazione delle ONG (cui, peraltro, appare difficile imputare anche la creazione di un «corridoio umanitario»), nonché sulla possibilità di imbarcare, a bordo delle loro navi, agenti di Polizia giudiziaria.

Conclude osservando che, anche nell’ambito dell’Assemblea parlamentare NATO, la delegazione italiana si adopererà per sottolineare la necessità di una politica attiva dell’alleanza nell’area.

Il presidente LATORRE, nel prendere atto di quanto osservato dal senatore Battista, osserva che l’attività conoscitiva svolta dalla Commissione costituisce senz’altro un punto di partenza del dibattito sulla delicata questione dei flussi migratori. La risposta, tuttavia, non potrà che giungere dalle determinazioni che le competenti Istituzioni assumeranno, come auspica, sul punto.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP-CpE-NCD*) sottolinea invece la lungimiranza politica mostrata dalla Presidenza della Commissione: l'indagine conoscitiva, infatti, si è rivelata fonte di preziosissimi elementi informativi su una tematica particolarmente complessa che esige, tra l'altro, l'elaborazione di soluzioni ponderate.

IN SEDE REFERENTE

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il presidente LATORRE dà conto delle proposte di audizione sino ad ora pervenute. In particolare, il Senatore Battista ha proposto di udire l'ex-capo di Stato maggiore della Marina, ammiraglio De Giorgi ed hanno inoltre richiesto di essere sentiti i sindacati civili CGIL-Funzione pubblica, UILPA e FLP-Difesa.

Con riferimento, quindi, alla proposta del senatore Battista, per quanto condivisibile, sottolinea alcuni profili di problematicità: per evidenti ragioni di equità, si dovrebbe infatti estendere il ciclo di audizioni a tutti gli ex-capi di Stato maggiore di Forza armata (ricomprendendo quindi anche quelli dell'Esercito e dell'Aeronautica), con l'oggettivo rischio, di sbilanciare l'esame su profili squisitamente militari, laddove, invece, sarebbe più opportuno approfondire maggiormente le implicazioni politiche del provvedimento. Sarebbe opportuno inoltre non dilatare eccessivamente il ciclo di audizioni.

Stanti le considerazioni che precedono, invita la Commissione a valutare l'opportunità di limitare l'attuale attività conoscitiva, con riferimento alla sfera militare, al solo Capo di Stato maggiore della Difesa in carica, con riserva di integrare il programma con le audizioni dei Capi di Stato maggiore di Forza armata in carica nel solo caso in cui tale esigenza emerga nel prosieguo dei lavori.

Conclude invitando nuovamente i Gruppi a far pervenire in tempi congrui ulteriori proposte, in modo da definire il calendario definitivo in un apposito Ufficio di Presidenza.

Ad avviso del senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) non sussisterebbero particolari problematiche, sia di ordine politico che procedurale, all'effettuazione dell'audizione proposta dal senatore Battista.

Tale audizione, oltre a consentire alla Commissione di integrare le proprie conoscenze con ulteriori ed autorevoli punti di vista sulle tematiche connesse al Libro bianco, costituirebbe altresì un importante risarcimento morale per l'Ammiraglio De Giorgi, che venne a suo tempo sotto-

posto ad una forte campagna di denigrazione mediatica a seguito del suo coinvolgimento in vicende giudiziarie che si sono poi concluse con la richiesta di archiviazione da parte del Pubblico ministero, circostanza che peraltro non ha trovato riscontro sulla stampa.

Il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*) precisa che la sua richiesta originava dalle indubbiie competenze tecniche vantate dall'ammiraglio De Giorgi, ponendosi problematicamente sull'ipotesi di limitare – in sostanza – le audizioni al solo Capo di Stato maggiore della Difesa, ossia al soggetto che, di fatto, risulterebbe il maggiore beneficiario delle disposizioni del provvedimento (che prevedono un significativo accentramento di poteri in capo alla sua persona).

Il presidente LATORRE, nel prendere atto di quanto osservato dai senatori Alicata e Battista, osserva che sarebbe preferibile rimanere comunque estranei alle questioni afferenti alla definizione degli equilibri di potere tra le alte cariche militari per concentrarsi invece sul tema del controllo democratico delle Forze armate.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP-CpE-NCD*) auspica che la Commissione possa comunque definire un ciclo di audizioni il più possibile inclusivo.

Il presidente LATORRE, nel prendere atto delle risultanze del dibattito e nel dichiararsi non contrario, in linea di principio, a sentire sull'argomento anche voci critiche, rinnova l'invito ai Gruppi a far pervenire il prima possibile le proprie proposte, per poi, in sede di Ufficio di Presidenza, definire un ciclo di audizioni che coniughi l'esigenza di conoscenza con quella di improntare lo svolgimento dei lavori a criteri di razionalità.

Interviene, da ultimo, il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), ponendosi problematicamente sulle ultime dichiarazioni rilasciate pubblicamente dal ministro della Difesa sulla possibilità di istituire forme di servizio civile obbligatorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

B I L A N C I O (5^a)

Martedì 23 maggio 2017

Plenaria

744^a Seduta

*Presidenza del Presidente
TONINI*

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1641-A) *Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Mongiello ed altri; Olivero ed altri; Russo e Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illustra gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 6.0.100 e 8.0.100. Occorre poi valutare la proposta 8.0.101 in ordine alla disponibilità delle risorse poste a copertura e la proposta 8.0.102 al fine di valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 rispetto alle previsioni del comma 1. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro OLIVERO, in relazione alle proposte 6.0.100 e 8.0.100, poiché non sono state predisposte relazioni tecniche che consen-

tano di escludere la neutralità finanziaria di tali emendamenti, propone di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Analoga considerazione può essere fatta in merito alla proposta 8.0.102. Per quanto riguarda l'emendamento 8.0.101, poiché la norma di copertura non reca le necessarie disponibilità, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il RELATORE propone quindi l'approvazione di un parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.100, 8.0.100, 8.0.101 e 8.0.102.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva la proposta di parere.

(2291-A) Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 319-quater, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'esercizio di attività giudiziarie
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva quindi un parere non ostativo.

(1110, 1410 e 1544-A) Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

La relatrice ZANONI (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.100, già espresso per l'esame in sede referente. Fa altresì presente che comporta maggiori oneri la pro-

posta 2.116. Segnala che occorre inoltre valutare le proposte 2.109 e 3.0.100. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro OLIVERO concorda con la relatrice sulla necessità di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.100 in quanto da questo potrebbero discendere maggiori oneri. Sulle proposte 2.116 e 3.0.100, comportando maggiori oneri non coerti, ritiene necessario esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; quanto alla proposta 2.109, in assenza di una relazione tecnica che ne escluda la possibile onerosità, propone altresì l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Per quanto riguarda l'emendamento 2.100, non segnalato dal relatore, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che ne escluda l'onerosità. Sottopone, poi, all'attenzione della Commissione le proposte 2.108, 2.114 e 2.115 di cui andrebbe valutata la sostenibilità finanziaria in assenza di una relazione tecnica.

Il PRESIDENTE, in riferimento agli emendamenti 2.108, 2.114 e 2.115, segnalati dal rappresentante del Governo, ritiene che siano privi di effetti finanziari.

La RELATRICE, alla luce del dibattito svoltosi, propone pertanto l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100, 2.116, 2.109, 3.0.100 e 2.100.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva la proposta di parere.

(2092) *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 maggio.

La relatrice ZANONI (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.4, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 e 1.31. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti da 1.1 a 1.600.

Il vice ministro OLIVERO ritiene che l'emendamento 1.4 necessiti di una relazione tecnica al fine di valutarne i profili finanziari, in particolare per verificare se la proposta ampli la platea dei soggetti beneficiari della norma. Quanto alle proposte 1.21 e 1.22, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che ne evidenzi nel dettaglio i riflessi finanziari. Sulle proposte 1.23 e 1.24, in quanto suscettibili di generare maggiori oneri non quantificati né coperti, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, così come sulla proposta 1.25. Quanto alla proposta 1.31, in assenza di una relazione tecnica che escluda la possibilità che da questa possano derivare maggiori oneri per la finanza pubblica, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Concorda, infine, con il relatore sulla mancanza di profili finanziari sulle restanti proposte emendative da 1.1 a 1.600.

Alla luce delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, la RELATRICE propone pertanto l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 e 1.31.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti da 1.1 a 1.600, mentre è sospeso su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1119-B) Deputato COSTA. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In relazione agli emendamenti, segnala che occorre valutare la proposta 3.5 che devolve la somma a cui il querelante è condannato dal giudice ad un soggetto privato (alla Federazione nazionale della stampa) anziché alla cassa delle ammende.

Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, in attesa delle risposte da parte del Governo sulle osservazioni formulate dal relatore, propone quindi di rinviare l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2616) STEFANO ed altri. – Disciplina dell'attività di enoturismo

(Parere alla 9^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore URAS (*Misto*) illustra il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolato, di iniziativa parlamentare, è sprovvisto di relazione tecnica. Osserva, quindi, la necessità di acquisire detta relazione tecnica, anche al fine di ottenere elementi di valutazione e quantificazione delle norme di agevolazione previste (articolo 1, comma 3; articolo 2, comma 3; articolo 4, comma 1; articolo 5, commi 2 e 3; articolo 7, comma 2; articolo 8), in relazione all'individuazione di una copertura dell'onere. Appare, inoltre, necessario verificare il regime di costi dell'istituendo Osservatorio del turismo del vino (articolo 6) e del Piano strategico nazionale di promozione dell'enoturismo con relativo portale di comunicazione e promozione (articolo 7), stante la presenza di una clausola di invarianza riferita all'intero disegno di legge (articolo 10). Fa presente che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Quanto agli emendamenti, osserva che necessitano di relazione tecnica le proposte 2.1, 5.0.1 e 8.2. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, in attesa delle risposte da parte del Governo sulle osservazioni formulate dal relatore, propone quindi di rinviare l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2272) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri: Simonetta Rubinato ed altri; Bareta; Da Villa ed altri

(Parere alla 10^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti, segnalando, per

quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre valutare l'affidamento delle controversie relative al registro della filiera integrale (articolo 4, comma 4) e all'elenco dei licenziatari (articolo 5, comma 4) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, elemento che indurrebbe a ritenere che le organizzazioni di settore descritte nel testo abbiano carattere pubblicistico o svolgano la propria attività secondo canoni di diritto pubblico, con conseguenze sul perimetro della finanza pubblica. Quanto alla Commissione per il commercio equo e solidale presso il Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 7, segnala che occorre appurare se sia effettivamente possibile lo svolgimento dei diversi compiti previsti al comma 4 in condizioni di invarianza di oneri e senza la costituzione di una struttura di segreteria, assistenza amministrativa e controllo ispettivo. Rispetto all'articolo 8 rileva che non appare chiaro in base a quali criteri i benefici possano essere estesi anche a imprese e merci di altri Stati membri dell'UE, dal momento che non sono dettati dei criteri di mutuo riconoscimento né si prevede un sistema di reciprocità. L'articolo 10, del quale il Governo indicava la necessità di espunzione durante la prima lettura, fa presente che è stato riformulato prevedendo una serie di attività come facoltative anziché obbligatorie, esplicitando il limite delle risorse già previste a legislazione vigente. Sul punto occorre valutare la coerenza dell'attuale testo, che elenca numerose ed articolate attività facendo riferimento ad una generale invarianza di costi; alcune di tali attività (lettere *c* e *d*) del comma 2) devono essere svolte «nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente», senza però che possa puntualmente comprendersi quali siano le risorse già stanziate, in presenza di nuove finalità di legge. Analogamente, va chiarita la portata dell'articolo 11, con il quale si prevede la facoltà di promuovere i prodotti equo-solidali negli appalti di pubbliche forniture, con un meccanismo di rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi sostenuti. In particolare si evidenzia come per tale ultima finalità sia costituito, all'articolo 15, un fondo finanziato con uno stanziamento annuale pari a 1 milione di euro, cifra che difficilmente appare congrua per gli appalti di generi alimentari in tutto il territorio nazionale. Anche dal punto di vista delle più ampie conseguenze di finanza pubblica, andrebbe appurato se una clausola che impone di preferire prodotti stranieri a quelli italiani possa determinare effetti depressivi per le produzioni nazionali e conseguenti cali di gettito per l'Erario. Peraltro, osserva l'ambiguità dell'espressione «imprese aggiudicatrici» utilizzata dall'articolo 11, comma 2, per definire i beneficiari dei rimborsi, dal momento che nella generalità degli appalti si sarà in presenza di «amministrazioni aggiudicatrici» e di «imprese aggiudicatarie».

Rispetto all'articolo 14 osserva come la promozione delle buone prassi nel commercio equo e solidale divenga attività obbligatoria, e non facoltativa come le precedenti, per le Regioni e le Province autonome. Si tratta dunque di valutare la concreta possibilità di svolgere compiti aggiuntivi nell'ambito della clausola di invarianza di cui al successivo comma 4. Le norme di carattere finanziario inserite agli articoli 15 e 16 vanno aggiornate dal punto di vista delle cadenze temporali.

Rileva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza sul testo.

Rispetto agli emendamenti, fa presente che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 6.1. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 2.3 e 8.100. Occorre, inoltre, valutare le proposte 10.1, 11.1 e 16.100.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, in attesa delle risposte da parte del Governo sulle osservazioni formulate dal relatore, propone quindi di rinviare l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 23 maggio 2017

Plenaria

491^a Seduta

*Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO*

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Vito Lorenzo Augusto Dell'Erba, presidente di Federcasse, accompagnato dal dottor Sergio Gatti, dal dottor Roberto Di Salvo, dal dottor Juan Lopez e dal dottor Francesco Barbieri; il dottor Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana, accompagnato dal dottor Gianfranco Torriero, dalla dottoressa Laura Zaccaria e dalla dottoressa Maria Carla Gallotti; il dottor Carlo Del Serrone, dirigente di Assopopolari, accompagnato dal dottor Cesare Pacioni e dalla dottoressa Maria Grazia Mattioni.

La seduta inizia alle ore 13,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva per l’istruttoria delle proposte legislative dell’Unione europea in materia creditizia – «Pacchetto bancario» (COM(2016)850 def., COM(2016)851 def., COM(2016)852 def., COM(2016)853 def., COM(2016)854 def. e COM(2016)856 def.): audizione di rappresentanti di Federcasse, dell’Associazione Bancaria Italiana e dell’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l’odierna procedura informativa e dà la parola all’avvocato DELL’ERBA, il quale rileva che dopo tre anni di Unione Bancaria l’impatto della rivoluzione normativa ha pesato in modo tutto sommato tenue sul modello di banca capitalistica, mentre ha inciso in modo indubbiamente intenso sul modello e sulla *governance* cooperativi, rischiando di travolgerli. È stato infatti preferito l’approccio cosiddetto della «taglia unica», che ha disatteso il principio di proporzionalità e ha contribuito a far nascere una questione bancaria di difficile soluzione. Il principio di proporzionalità rappresenta un cardine della legislazione e, come tale, trova naturale ed esplicito riconoscimento anche nell’impianto normativo in materia bancaria e finanziaria, sia internazionale sia europeo. Ciononostante, è la sua concreta declinazione a restare spesso inapplicata, perché particolarmente laboriosa.

Il rischio di disattendere il principio di proporzionalità è più alto in contesti istituzionali – come quello dell’Unione europea – dove invece l’obiettivo della massima armonizzazione della regolamentazione e del conseguente approccio di supervisione prudenziale delle banche, attraverso il cosiddetto *Single Rule Book*, è considerato un caposaldo di integrità del mercato unico e della moneta unica. Ciò ha condotto le Autorità europee a minimizzare le possibili eccezioni accordabili in base a diversità strutturali, organizzative o giuridiche. La scelta è stata quella di «dosare» diversamente regole e procedure sostanzialmente uguali per tutti. Le banche cooperative europee da lungo tempo richiedono che sia la legislazione di primo livello a contenere indicazioni chiare e precise, con previsione di misure e obblighi determinati, che rappresentino un mandato ineludibile per i livelli normativi inferiori. Proponendo così di superare l’attuale proporzionalità «caso per caso» a favore di una proporzionalità «strutturata»: obiettivi identici ma con modalità differenziate per categorie diverse di destinatari e modalità definite già a livello primario.

L’approccio «casistico», anziché rappresentare una flessibilità capace di realizzare una migliore applicazione del principio, ha finito per accrescerne la sfuggevolezza, la complessità e l’incertezza, determinandone nei fatti il fallimento. Di qui il peso eccessivo di norme su intermediari che non sono in grado di far fronte agli elevati e inutili costi regolamentari e il rischio di una loro marginalizzazione, con ricadute negative sulla complessiva concorrenza e stabilità del mercato che l’Unione bancaria persegue.

La proporzionalità «strutturata» è realizzata in altri contesti monetari. La volontà di prevenire un carico normativo eccessivo caratterizza, ad esempio, la normativa e la supervisione statunitensi.

L'obiettivo cui tendere è dunque un mercato unico, ma non uniforme, nel quale sia garantita la parità di trattamento attraverso la previsione di obblighi differenziati per enti differenti.

Il 2017 – prosegue l'oratore – è un anno decisivo per ripensare in senso strategico la regolamentazione bancaria in Europa e per completare il disegno dell'Unione bancaria. In questa prospettiva sono particolarmente rilevanti: l'unificazione e la semplificazione normativa da attuare tramite la redazione di testi unici europei per banca e finanza e la definizione del terzo pilastro dell'Unione Bancaria, che dovrà prevedere, oltre alla mutualizzazione del rischio su scala europea, anche la possibilità di interventi precoci da parte degli schemi nazionali di garanzia. In tale cornice dovranno essere valorizzate le specificità delle banche cosiddette *less significant*, che non hanno causato la crisi e sono indicate per aver saputo contrastarne gli effetti più perversi, continuando a sostenere famiglie ed imprese con una confermata capacità anticyclica.

Uno studio della Banca d'Italia del 2016 evidenzia che le banche di territorio, negli anni 2007-2014, hanno erogato più credito e a costi più bassi, e la rischiosità del credito delle BCC, in particolare, si è mantenuta in linea o più contenuta rispetto alla media dell'industria bancaria, a parità di tipologia di prenditore.

Le Banche di credito cooperativo si predispongono ad operare con ancora maggiore forza, mediante la prossima integrazione nei gruppi bancari cooperativi: un modello giuridico inedito in Europa, nel quale hanno trovato un difficile equilibrio, quali autonomia e controllo, localismo e centralità, carattere mutualistico e carattere capitalistico.

Le modifiche proposte da Federcasse al Pacchetto bancario si basano sulla natura multidimensionale della proporzionalità. Esse riguardano profili specifici di una serie di aspetti: partecipazioni di minoranza, grandi esposizioni, *net stable funding ratio*, requisiti di capitale, il requisito MREL e l'irretroattività del *bail in*. In materia di crisi delle piccole banche il legislatore e le autorità di supervisione dovrebbero ragionevolmente assumere una linea di policy finalizzata ad adottare o comunque a favorire strumenti, azioni e interventi a carattere preventivo. Le azioni a carattere preventivo, infatti, non escludendo che la banca inefficiente e/o non più sostenibile possa uscire dal mercato, dovrebbero essere finalizzate ad evitare o a ridurre notevolmente gli effetti di un'uscita traumatica o disordinata. Per contro, gli interventi preventivi o alternativi al rimborso dei depositi dovrebbero essere comunque improntati al massimo rigore per quanto riguarda l'accertamento delle responsabilità degli esponenti aziendali, anche al fine di evitare il ripetersi di fenomeni di *mala gestio*. Con pochi e mirati emendamenti agli articoli 27, 32, 59, 109 della BRRD è possibile rendere più efficace la gestione delle crisi delle piccole banche, raccordando i tre blocchi normativi che regolano la gestione delle crisi: la

BRRD, la DGSD e la comunicazione della Commissione del 2013 (C 216) in materia di aiuti di Stato in ambito bancario.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) pone un quesito riguardo agli esiti di una riduzione degli obblighi informativi.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) rammenta l'attuale situazione di scarsa redditività del sistema bancario italiano. Prosegue ponendo quesiti sull'interazione del credito cooperativo con le economie locali sulle possibilità di una modifica del quadro normativo europeo che tenga conto delle difficoltà del sistema economico dovute ai mancati pagamenti.

La senatrice GUERRA (*Art.I-MDP*) pone quesiti relativamente alla modifica della base di calcolo dei limiti prudenziali in materia di grandi esposizioni e sul rapporto fra l'ipotesi della irretroattività del *bail-in* e l'introduzione graduale dei requisiti MREL.

Il dottor GATTI osserva la necessità di previsioni volte alla proporzionalità degli oneri informativi in relazione alle dimensioni degli istituti di credito.

L'avvocato DELL'ERBA rileva che la necessità di obblighi informativi a carico delle banche di credito cooperativo è limitata in ragione della natura della dotazione patrimoniale. Riconosce quindi che sussiste un problema legato alla redditività e fa presenti le peculiarità delle banche di credito cooperativo rispetto alle altre banche, pur nell'ambito di una comune attività di fondo, consistente nella raccolta del risparmio e nel successivo impiego. Fa quindi presente l'attenzione riservata dalle banche di credito cooperativo a tutela delle imprese in difficoltà a causa di mancati pagamenti.

Il dottor DI SALVO esprime perplessità rispetto alla proposta della Commissione europea in materia di modifica della base di calcolo dei limiti prudenziali relativamente alle grandi esposizioni, che rischia di risultare penalizzante per le banche di credito cooperativo, le cui attività pure non contemplano rischi particolari in tale ambito. Osserva inoltre che ai fini di una riforma efficace e completa si dovrebbe disporre contestualmente dei risultati di una diffusa educazione finanziaria, specie riguardo alla riduzione dei rischi connessi al meccanismo del *bail-in*.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia i rappresentanti di Federcasse e introduce l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana.

Ha quindi la parola il dottor SABATINI, il quale si sofferma in primo luogo sulla persistente sussistenza di notevoli differenze nelle legislazioni dei diversi Stati membri dell'Unione europea nelle materie falli-

mentare, societaria, contabile, tributaria e penale, nonché a livello amministrativo, che determinano notevoli disparità competitive. La creazione dell'unione bancaria non avrebbe pertanto potuto prescindere dall'armonizzazione giuridica negli ambiti menzionati. La stessa attività delle autorità di vigilanza europee dà luogo a situazioni di incertezza normativa, in ragione del contrasto talora riscontrabile tra i loro indirizzi e la normativa primaria. Rammenta inoltre l'eccessiva lentezza sul piano della creazione di un compiuto sistema europeo di garanzia dei depositi. Prosegue dando conto delle intenzioni del legislatore europeo nel processo di riforma della disciplina del settore bancario, consistenti nell'aumento della resilienza e nel rafforzamento della stabilità finanziaria, nel miglioramento della capacità di erogazione del credito e nella riduzione del livello di onerosità per gli enti di piccole dimensioni.

Per quanto riguarda la modificazione del regolamento (UE) n. 575/2013, in materia di requisiti patrimoniali delle banche ritiene che la possibilità di ricorso al *supporting factor* sia fruibile immediatamente dopo la pubblicazione del testo, anziché dopo due anni dalla stessa.

Per quanto riguarda le esposizioni garantite da immobili, sulla base dell'ampiezza del ricorso a mutui ipotecari nella compravendita di abitazioni considera congrua una riduzione dei coefficienti prudenziali, mentre uno specifico trattamento prudenziale di favore dovrebbe essere destinato alle operazioni di credito al consumo garantite da cessione di parte dello stipendio o della pensione.

Riguardo la definizione di *default* appare necessaria una deroga per gli enti del settore pubblico attraverso l'applicazione della sola condizione di inadempienza probabile e non anche di ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni.

Risultano penalizzate le banche che adottano modelli interni per la determinazione delle attività ponderate per il rischio nel caso di operazioni straordinarie di cessione di crediti deteriorati. Si pone pertanto l'esigenza di una sterilizzazione dei calcoli dei relativi parametri, specie in considerazione del carattere di eccezionalità. Risulta altresì opportuna l'introduzione di un fattore di riduzione della ponderazione per gli investimenti delle banche in imprese nelle fasi di avvio e di crescita. Notevole attenzione merita anche l'adozione del sistema contabile IFRS 9 in relazione agli strumenti finanziari, al fine di graduare gli effetti del ricalcolo degli accantonamenti sui crediti erogati e iscritti in bilancio precedentemente all'introduzione del nuovo sistema.

Si sofferma quindi sulle motivazioni che hanno condotto all'adozione delle proposte di modifica della BRRD. A tale riguardo nota quindi la necessità di prevedere il non coinvolgimento nel *bail-in* degli strumenti finanziari emessi prima del 1º gennaio 2016, secondo un principio di irretroattività. Ulteriori perplessità derivano dall'impatto delle previsioni sul requisito MREL rispetto all'operatività delle banche sul piano della difficoltà di raccolta, specie in ragione di tempi di adeguamento eccessivamente brevi, con conseguenze negative sulla capacità di erogazione del credito.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) osserva come l’armonizzazione delle discipline legislative degli Stati membri dell’Unione europea avrebbe dovuto costituire la premessa dell’adozione di un sistema normativo comune in materia bancaria. Sottolinea quindi la carenza degli strumenti approntati dall’unione europea rispetto alle finalità della tutela del risparmio, nonché alle peculiarità del sistema bancario italiano. Pone quindi in rilievo la possibilità di una generale mancanza di fiducia rispetto alle nuove emissioni in conseguenza della mancanza di garanzie circa l’irretroattività del *bail-in*.

Il dottor SABATINI ribadisce come il processo di costituzione dell’unione bancaria dovesse essere accompagnato da una generale armonizzazione legislativa. Osserva inoltre che il sistema BRRD ha previsto l’entrata in vigore di strumenti di risoluzione in assenza del previo adeguamento delle strutture bancarie, con effetti negativi sul livello di tutela di risparmiatori e investitori. Mette poi in evidenza la necessità di sancire l’irretroattività del *bail-in*, tenuto conto delle esigenze di garanzia della certezza del diritto. Prosegue osservando la possibilità di consentire l’emissione di nuove forme di titoli con livelli di tutela minori, da riservare agli investitori istituzionali, allo scopo di meglio garantire i collocamenti destinati al pubblico generale.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ricorda i problemi cagionati dal ricorso nel novembre del 2015 al *burden sharing*.

Il presidente Mauro Maria MARINO riconosce la rilevanza della questione della garanzia della certezza dei rapporti giuridici. Ringrazia quindi i rappresentanti dell’ABI e li congeda. Successivamente introduce l’audizione dei rappresentanti di Assopolari.

Il dottor DEL SERRANO esprime sull’attuale assetto normativo europeo una valutazione critica dovuta alla rilevante instabilità del quadro regolamentare.

Un inasprimento del sistema dei vincoli regolamentari renderebbe più onerosa l’erogazione del credito e ancor più preoccupanti le condizioni di redditività del settore.

Appare quanto mai opportuno che le autorità europee superino definitivamente una prospettiva di stretta vigilanza prudenziale, preoccupandosi degli impatti che un qualsiasi intervento sul credito può provocare sull’economia reale e valuta quindi favorevolmente l’introduzione di un coefficiente massimo di leva finanziaria (pari al 3 per cento) che impedisce un aumento eccessivo delle attività rispetto alle disponibilità di capitale di migliore qualità, poiché esprime un requisito patrimoniale vincolante che, ai fini della quantificazione del rischio aziendale, non intercetta soltanto le attività legate alla concessione del credito, ma attribuisce un peso di eguale entità alle attività finanziarie detenute per la negoziazione.

La proposta COM(2016) 850 dispone inoltre l’attuazione della cosiddetta norma TLAC, che prevede per le banche di rilevanza sistemica a li-

vello globale che risulta essere una trasposizione a livello prudenziale del cosiddetto requisito MREL già previsto dalla BRRD. Su tali aspetti, sussiste una certa confusione normativa, per cui sembrerebbe opportuno un intervento di semplificazione.

A seguito della crisi finanziaria, i prestiti bancari alle PMI europee hanno subito un calo significativo dei volumi, passando da un ammontare di circa 95 miliardi di Euro a metà 2008 a circa 54 miliardi nel biennio 2013/2014. Attualmente il volume complessivo dei prestiti alle PMI si aggira attorno ai 60 miliardi di euro, percentuale al di sotto del livello osservato nel 2003. Nello stesso periodo il calo dei finanziamenti alle PMI italiane si è rivelato ancora più consistente. Tali dinamiche evidenziano come sia importante adottare qualsiasi iniziativa capace di far ripartire il finanziamento alle piccole imprese, al fine di contrastare il processo di impoverimento produttivo e occupazionale delle economie locali e, per quanto evidenziato, dell'intero sistema Paese. Tra le iniziative perseguibili in tale prospettiva è auspicabile che l'ampliamento dei criteri di adozione del *supporting factor* si renda applicabile subito dopo l'emana-zione del provvedimento definitivo europeo, senza aspettare i due anni dalla pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea come previsto attualmente.

Con riferimento alla concessione dei mutui garantiti da ipoteche, i riscontri forniti dall'Agenzia delle Entrate segnalano che il 50 per cento delle compravendite di immobili residenziali sono finanziati tramite tale forma di credito. Ne consegue che un sostegno al mercato degli immobili ed al comparto delle costruzioni può essere validamente realizzato anche tramite il miglioramento del trattamento prudenziale richiesto per tale forma di finanziamento. In relazione alla proposta COM(2016) 850 è rilevante anche l'intenzione di rendere la normativa CRD/CRR più rispondente al principio di proporzionalità e di rendere meno onerosi i relativi dettami per le banche di minori dimensioni e con operatività meno complessa.

Le misure previste al riguardo dalla proposta, dispongono l'applicazione per alcuni rischi di metodologie semplificate per il calcolo dei requisiti patrimoniali e la semplificazione di alcuni obblighi di informativa, in tema di segnalazioni e di remunerazioni variabili.

La proposta COM(2016) 853 interviene sul regime di eleggibilità degli strumenti computabili a fini MREL e introduce una nuova categoria di strumenti di debito – indicati come «*senior unsecured non preferred*»- che hanno il duplice obiettivo di incrementare le poste del passivo in grado di far operare il meccanismo del *bail in* e di migliorare a livello europeo l'armonizzazione della gerarchia dei creditori bancari. E' auspicabile che in occasione della revisione di alcune parti della BRRD si provveda a correggere alcuni errori del testo originario, come nel caso del paragrafo che prevede l'applicazione retroattiva delle norme relative al *bail in*. Di qui l'esigenza di soluzioni normative che introducano il principio del non coinvolgimento nel *bail in* degli strumenti finanziari emessi prima del 1º gennaio 2016.

Un profilo di particolare interesse riguarda l'impatto che il rispetto del requisito MREL è suscettibile di provocare sull'operatività delle ban-

che, sia in termini di incremento del costo della raccolta sia in termini di capacità del mercato degli investitori di assorbire in tempi relativamente ristretti le emissioni di strumenti finanziari eleggibili come MREL. È necessario al riguardo prefigurare un percorso graduale per assolvere al requisito, che renda possibile una agevole sostituzione degli strumenti finanziari già in circolazione alla data dell'entrata in vigore della disciplina.

Con riferimento al nuovo strumento obbligazionario *senior unsecured non preferred* previsto dalla revisione della BRRD, si segnala che in mancanza di una previsione normativa che disciplini la gerarchia dei creditori bancari dei nuovi strumenti di debito, potrebbero sorgere profili di incertezza giuridica per le banche italiane che decidano di emettere sul mercato questa nuova categoria di strumenti finanziari prima che venga recepita la revisione della BRRD.

In generale, peraltro, le proposte di revisione della BRRD sono oggetto di possibili criticità, con riferimento sia alla capacità del mercato di assorbire in tempi ristretti i volumi delle emissioni per il soddisfacimento dei requisiti di MREL sia per la circostanza che non contengono previsioni a tutela degli investitori che assicurino la non applicabilità del *bail in* ai titoli già esistenti prima della sua entrata in vigore.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) sottolinea la sussistenza di difficoltà di notevole rilevanza circa l'affermazione del principio di retroattività, in considerazione del caso delle quattro banche poste in risoluzione del 2015, nonché riguardo le prospettive della banca Monte dei Paschi di Siena.

Il dottor DEL SERRONE rileva lo stato di incertezza determinato dalla mancanza di una certa garanzia normativa in materia di irretroattività.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia gli audit e li congeda. Rinvia quindi il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE REFERENTE

(212) *Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra*

(220) *Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra*

(1542) *MARINELLO ed altri. – Trattamenti pensionistici vittime di guerra*

(1742) *Laura FASIOLO. – Trattamenti pensionistici di guerra*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 22 marzo.

Il relatore GIACOBBE (*PD*) presenta una proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo, specificando di aver tenuto presente, ai fini

della redazione del medesimo, delle previsioni maggiormente significative di cui ai testi in esame congiunto. Illustra quindi l'articolo 1, recante disposizioni per l'aumento nella misura del 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2018 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2019 dei trattamenti pensionistici di guerra.

Si sofferma quindi sull'articolo 2, concernente l'assegno supplementare destinato ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra. L'articolo 3 reca adeguamenti al trattamento destinato a vedove e orfani minorenni, orfani maggiorenni inabili, in stato di disagio economico e vedove di grandi invalidi. L'articolo 4 dispone circa la copertura finanziaria.

La Commissione conviene sull'adozione del testo unificato proposto dal relatore (pubblicato in allegato) per il prosieguo dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2236) **Gianluca ROSSI ed altri. – Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 novembre 2016.

Il relatore MOSCARDELLI (PD) presenta e illustra gli emendamenti 1.100, 1.200, 1.300 e 2.100, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente Mauro Maria MARINO avvisa che la documentazione acquisita nell'ambito delle audizioni odierne sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2236

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «e-ter)», dopo le parole: «e informatici», inserire le seguenti: «, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170».

1.200

Il Relatore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese sostenute nell'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2017».

1.300

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

2.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 7,9 milioni di euro per l'anno 2017, 7,1 milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMIS-
SIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 212, 220, 1542, 1742**

NT

LA COMMISSIONE

Art. 1.

(Nuovi importi dei trattamenti pensionistici di guerra)

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, M e N, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2018 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2019.

2. Gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2018 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2019.

Art. 2.

(Assegno supplementare)

1. L'articolo 38, quarto comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1º gennaio 2018 ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, spetta un assegno supplementare pari al 60 per cento dell'assegno di superinvalidità della tabella E e dell'assegno di cumulo della tabella F fruiti in vita dal grande invalido».

Art. 3.

(Vedove ed orfani minorenni. Orfani maggiorenni in stato di disagio economico. Vedove grandi invalidi)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2018, l'importo della pensione di cui alla tabella G, allegata al citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è elevato di una misura pari alla metà della differenza tra l'importo attuale e il 60 per cento dell'importo della pensione di 1^a categoria di cui alla tabella C.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2019, l'importo della pensione di cui alla tabella G, allegata al citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 60 per cento dell'importo della pensione di 1^a categoria di cui alla tabella C.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in euro 31.276.600 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 23 maggio 2017

Plenaria

363^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
CONTE*

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l’istruzione, l’università e la ricerca Angela D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2616) STEFANO ed altri. – Disciplina dell’attività di enoturismo

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore CONTE (AP-CpE-NCD) fa presente che il disegno di legge in titolo promuove e disciplina l’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità, in collegamento con il mondo dell’agricoltura. Dopo aver dato conto della definizione di «enoturismo» o «turismo del vino», si sofferma sulle parti di competenza, segnalando che in base all’articolo 2, comma 3, le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività enoturistica. Osserva in particolare che, per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni enoturistiche più rappresentative, corsi di formazione e preparazione.

Sottolinea inoltre che, in virtù dell’articolo 3, per la certificazione della qualità dell’accoglienza sono previsti processi di formazione di medio e lungo periodo: tale formazione è volta ad implementare le capacità del territorio di rispondere al meglio alle esigenze del turista italiano e straniero e concerne il *marketing*, la comunicazione del vino, la commercializzazione dei prodotti e l’accoglienza stessa in azienda.

Evidenzia altresì che l'articolo 7, comma 1, ha come oggetto il Piano strategico nazionale di promozione dell'enoturismo, redatto su base triennale, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. In proposito, suggerisce di coinvolgere, nella elaborazione del Piano, anche il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per le parti di competenza. Infine, fa notare che all'articolo 7, comma 2, si prevede che le regioni sostengono lo sviluppo dell'enoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2272) **Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri
(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARTINI (PD) premette che l'oggetto del provvedimento è riconoscere al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale delle aree economicamente marginali del pianeta, nonchè stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori.

Dà brevemente conto del contesto di riferimento, precisando che il fenomeno del commercio equo e solidale non può essere disciplinato esclusivamente a livello nazionale, tenendo conto dei vincoli che derivano dalle norme internazionali e comunitarie sul commercio internazionale. Rammenta infatti che rientrano nella competenza dell'Unione europea le misure volte a disciplinare gli scambi internazionali di merci, e quindi anche quelli con i Paesi in via di sviluppo, e che la stessa Unione è condizionata nella sua politica commerciale dagli obblighi vigenti tra i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Dopo aver riepilogato gli ambiti di intervento del legislatore nazionale, ricorda che il settore ha risposto all'avvertita esigenza di una cornice regolamentare attraverso forme di autodisciplina, che hanno prodotto normative di carattere «volontario». Al riguardo, menziona sia l'esperienza delle cosiddette Carte dei criteri, ossia documenti volti ad individuare una serie di requisiti, necessari per connotare determinati soggetti quali organizzazioni del commercio equo, sia la stesura di norme volontarie relative a sistemi di certificazione, in base ai quali i prodotti del commercio equo vengono etichettati da organismi certificatori privati specializzati.

Passando alle parti di competenza, illustra l'articolo 10, sulle attività di supporto alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale. In particolare, fa presente che secondo il comma 1, lettera *b*), lo Stato, le regioni e le province autonome sostengono specifiche azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione,

promosse dalle organizzazioni e dagli enti di cui agli articoli 3, 4 e 5 (cioè organizzazioni del commercio equo e solidale, enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale nonché enti di promozione delle filiere). Dette azioni hanno ad oggetto le problematiche della globalizzazione economica, gli squilibri tra nord e sud del mondo, le implicazioni delle scelte di consumo e le opportunità offerte da forme di scambio fondate sulla cooperazione.

Rileva infine che impatta sui settori di interesse anche l'articolo 11, laddove prescrive che lo Stato promuove l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche, dovendosi includere dunque anche le mense scolastiche. In proposito, segnala che il disegno di legge n. 2037, all'esame della 9^a Commissione – su cui la 7^a Commissione ha di recente espresso il proprio parere – incide proprio sui servizi di ristorazione collettiva, tra cui le mense scolastiche, dettando specifici criteri.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2287-bis) **Delega al Governo per il codice dello spettacolo**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

(459) **Emilia Grazia DE BIASI. – Legge quadro sullo spettacolo dal vivo**

(1116) **Laura BIANCONI. – Legge quadro per lo spettacolo dal vivo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute alcune riformulazioni, pubblicate in allegato, e che il senatore Ranucci ha ritirato l'emendamento 1.164. Fa presente che non sono stati ancora resi i pareri su tutti gli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287-BIS**Art. 1.****1.49/1 (testo 3)**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.49, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'assegnazione delle risorse avviene sulla base dei seguenti ulteriori parametri:

- a) rafforzamento della responsabilizzazione del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni;*
 - b) realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali, assicurando il conseguimento di economie di scala e un ampliamento nell'offerta di spettacoli;*
 - c) promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate attraverso progetti condivisi con enti locali, scuole e associazioni;*
 - d) risultati artistici e gestionali del triennio precedente».*
-

1.101/10 (testo 2)

IDEM, MARCUCCI, PUGLISI, Elena FERRARA, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*All'emendamento 1.101, lettera b), capoverso lettera «d»), numero 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare attenzione a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;».***1.153 (testo 2)**

RANUCCI

Al comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circense finalizzate alla graduale riduzione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo

le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n.150, alla legge 11 febbraio 1992, n.157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività;».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 23 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari Riunione n. 179

*Presidenza del Presidente
MATTEOLI*

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMATICA DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI
LEGGE NN. 2553 (ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SAFETY CHECK) E 2575 (DELEGA
PER TRACCIABILITÀ AUTORI DI CONTENUTI NELLE RETI SOCIALI)*

Plenaria

313^a Seduta

*Presidenza del Presidente
MATTEOLI*

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni svolta

oggi dinanzi all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (392-bis)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 8, commi 1, lettera *d*, e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il presidente MATTEOLI chiede ai relatori se sia stata predisposta una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Il relatore GIBINO (*FI-PdL XVII*), anche a nome del correlatore Borioli, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicata in allegato).

Si sofferma poi in particolare sull’osservazione di cui al punto c). Essa propone una riformulazione della lettera e) dell’articolo 5, comma 1, dello schema di decreto, finalizzata a semplificare le procedure relative alle radiazioni d’ufficio dei veicoli nel caso di mancato pagamento delle tasse automobilistiche di cui all’articolo 96 del Codice della strada. Si pone, in proposito, l’esigenza di garantire che, nel caso in cui il proprietario del veicolo radiato chieda di reimmatricolarlo, la reimmatricolazione avvenga con le procedure semplificate previste per la revisione dei veicoli e non con quelle, più gravose, stabilite per l’immatricolazione iniziale.

Il PRESIDENTE ritiene che, in caso di dubbi interpretativi o applicativi su tali questioni, potrebbe essere prevista l’emanazione di un’apposita circolare.

Il relatore BORIOLI (*Pd*) osserva che, poiché nell’osservazione richiamata dal collega Gibino si prevede una riformulazione di tutta la lettera e), sarebbe preferibile integrarla con una norma specifica.

Il relatore GIBINO (*FI-PdL XVII*) accoglie il suggerimento del correlatore Borioli e formula conseguentemente una nuova proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il senatore PAGNONCELLI (*ALA-SCCLP*) esprime perplessità sul fatto che il provvedimento in esame preveda, correttamente, sanzioni più stringenti per chi evade il pagamento delle tasse automobilistiche,

senza però intervenire su coloro che guidano automobili con targa straniera e riescono sistematicamente a evadere il pagamento di tutti gli oneri fiscali e assicurativi legati al possesso dei veicoli. Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso, anche tra gli italiani, che dovrebbe essere stroncato.

Il PRESIDENTE concorda sulla rilevanza del problema segnalato dal senatore Pagnoncelli, pur sottolineando che lo stesso dovrebbe essere affrontato con un intervento normativo in altra sede.

Nessun altro chiedendo di intervenire, cede quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il vice ministro NENCINI concorda con le condizioni poste nella proposta di parere dei relatori, nonché con le osservazioni, ad eccezione di quelle inserite nei punti a) e b), sui quali la posizione del Governo è contraria.

Il relatore BORIOLI (PD) ringrazia il vice ministro Nencini per la costante collaborazione e disponibilità prestata nel corso dell'esame. Prende atto della posizione contraria espressa sulle due osservazioni richiamate, ma ritiene che le stesse debbano essere mantenute, per le motivazioni indicate nelle premesse dello schema di parere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la nuova proposta di parere dei relatori, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa della senatrice Pignedoli ed altri senatori, che introduce disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva. Esso è in corso di esame presso la 9^a Commissione, che ha svolto su di esso una approfondita istruttoria, con lo svolgimento di numerose audizioni informali. In via generale, rileva che dall'analisi del testo emerge l'esigenza di un adeguamento alla legislazione intervenuta successivamente alla sua presentazione, con particolare riferimento, per gli aspetti che interessano l'8^a Commissione, alla nuova disciplina sugli appalti introdotta con il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e con il recente decreto correttivo (decreto legislativo n. 56 del 2017), sia per quanto riguarda i richiami normativi contenuti nel disegno di legge, sia per quanto riguarda alcune delle disposizioni introdotte.

Entrando nel dettaglio delle singole disposizioni, ricorda che il disegno di legge consta di 7 articoli.

L'articolo 1, nell'indicare le finalità della legge, specifica che l'affidamento e lo svolgimento del servizio di ristorazione collettiva sono effettuati in conformità alla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che è stato abrogato dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'articolo 2 contiene le definizioni, mentre l'articolo 3 prevede l'elaborazione biennale, da parte del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole, di linee guida per la ristorazione collettiva, finalizzate a definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare determinate patologie, nonché i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva. A tal proposito, segnala che l'articolo 144 del decreto legislativo n. 50 del 2016, complessivamente volto a disciplinare gli appalti per i servizi di ristorazione collettiva, al comma 2 prevede che, con decreti del Ministro della salute, di concerto sia con il Ministro delle politiche agricole che con il Ministro dell'ambiente, siano definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, peraltro, le stazioni appaltanti dovranno individuare nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.

L'articolo 4 contiene disposizioni per la promozione dell'educazione alimentare, prevedendo tra l'altro che nella definizione dei bandi di gara dei contratti relativi alla ristorazione collettiva, in riferimento ai beni alimentari provenienti dal sistema produttivo locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano coadiuvino le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici nella definizione dei criteri da osservare nei capitolati di appalto al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di libera circolazione delle merci, i requisiti di qualità, di quantità e di prezzo in relazione alle derrate alimentari richieste. Segnala che talune disposizioni in materia di inserimento nei bandi per la ristorazione di prodotti provenienti da sistemi di filiera corta sono contenute nel comma 1 dell'articolo 144 del nuovo codice dei contratti nonché nel decreto-legge n. 104 del 2013 (articolo 4, comma 5-*quater*), recante misure urgenti per l'istruzione, l'università e la ricerca.

L'articolo 5 contiene disposizioni specifiche per i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, considerati servizi pubblici essenziali (comma 1), per l'affidamento dei quali (comma 2) la selezione dell'offerta deve avvenire sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con esclusione dell'applicazione del criterio del prezzo più basso. Anche in questo caso, il testo richama le disposizioni del decreto legislativo n. 163. Fa presente al riguardo che l'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 prevede come unico criterio di aggiudicazione dei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il comma 3 dell'articolo poi, nel definire le modalità cui si devono attenere le amministrazioni nelle procedure di aggiudicazione, oltre ad un criterio che contemperi la valutazione del prezzo e della qualità, prevede anche la possibilità di scegliere un criterio di aggiudicazione che contemperi la valutazione del solo elemento della qualità. In relazione ai suddetti due criteri, il comma 4 fissa ad un massimo di 30 i punti che possono essere attribuiti al prezzo nel caso di utilizzo del primo criterio, riservando l'attribuzione dei restanti 70 o più punti alla valutazione del progetto. Ricorda in merito che l'articolo 95, comma 10-*bis*, del decreto legislativo n. 50 prevede che, nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo al punteggio economico entro il limite del 30 per cento. Nel caso si utilizzi un criterio di aggiudicazione basato sul solo elemento della qualità, il prezzo è invece stabilito dalla stazione appaltante utilizzando le stime di costo della fornitura periodicamente stimate dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, riconducibili all'ambito territoriale in cui si svolge il servizio. Nel complesso, quindi, anche le disposizioni dei suddetti commi 3 e 4 dovrebbero essere modificate alla luce di quanto previsto dal citato articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50.

Il comma 5 stabilisce che le procedure di selezione dell'offerta devono essere fondate su parametri di qualità e individua taluni degli ambiti ai quali tali parametri possono essere riferiti. Al riguardo, segnala che il nuovo codice dei contratti indica all'articolo 95, comma 6, i criteri generali per la valutazione degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che sono richiamati e integrati dal successivo articolo 144, comma 1, specificamente dedicato ai servizi di ristorazione. Il comma 6 prevede che almeno il 60 per cento dei parametri deve essere espresso in forma univocamente qualitativa e secondo criteri di valorizzazione oggettivamente stabiliti nel bando di gara.

Il comma 7 stabilisce che l'ANAC, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, predisponga bandi-tipo per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva. Anche qui il testo richiama il decreto legislativo n. 163. Nel nuovo codice dei contratti l'adozione di bandi-tipo da parte dell'ANAC è regolata dall'articolo 71.

Il comma 8 stabilisce che nelle procedure che riguardano gli appalti superiori alla soglia comunitaria, il bando, il capitolato ed il disciplinare, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato, prevedano una selezione fondata su taluni sub-parametri, che vengono puntualmente indicati.

Il comma 9 prevede che ogni anno l'ANAC proceda alla elaborazione di una stima del prezzo medio dei pasti, distinto per aree territoriali e per tipologia di ristorazione pubblica. Costituisce inoltre indice di anomalia dell'offerta la circostanza che il valore del prezzo risultante dall'aggiudicazione provvisoria sia inferiore al costo medio determinato dall'ANAC. Tali previsioni andrebbero aggiornate alla disciplina contenuta nel-

l’articolo 213, comma 3, lettera *h-bis*), del decreto legislativo n. 50 (come integrato dal recente decreto correttivo n. 56), riguardo alle competenze dell’ANAC in materia di elaborazione dei costi *standard* dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi e tenendo altresì conto dell’esistenza di specifiche normative di settore in merito ai servizi di ristorazione (ad esempio in ambito sanitario).

Il comma 10 consente l’applicazione alle procedure di affidamento dei servizi di ristorazione collettiva dell’istituto dell’avalvalimento, ad esclusione di quello avente per oggetto le certificazioni di qualità.

Il comma 11 impone alle imprese, come requisito di capacità economica per accedere alle gare, un fatturato nello specifico servizio, calcolato sulla media dell’ultimo triennio, pari almeno al valore della gara e comunque non superiore al doppio.

Il comma 12, al fine di garantire il rispetto dei parametri di qualità stabiliti nel bando, ne prevede il monitoraggio da parte delle istituzioni pubbliche che abbiano proceduto all’appalto dei servizi di ristorazione.

Il comma 13, infine, propone una integrazione all’articolo 118 del decreto legislativo n. 163, volta a includere il servizio di ristorazione collettiva tra le attività non affidabili in subappalto. In proposito, rileva che l’elenco di tali attività è ora contenuto nell’articolo 105, comma 3, del decreto legislativo n. 50.

L’articolo 6 disciplina l’istituzione di un Albo dei fornitori per l’affidamento dei servizi di ristorazione scolastica, assistenziale e ospedaliera, anche sopra la soglia comunitaria, la cui tenuta è affidata all’ANAC. L’accesso degli operatori economici all’Albo è condizionato alla sussistenza e stabile permanenza dei requisiti di moralità e di capacità tecnica ed economica definiti con un successivo regolamento applicativo. Anche in questo caso, le disposizioni andrebbero modificate alla luce di quanto previsto dal nuovo codice dei contratti in materia di formazione di elenchi degli operatori economici, per i quali, ai sensi dell’articolo 36, comma 7, del codice stesso, l’ANAC ha emanato anche specifiche linee guida. In proposito si ricorda che tali elenchi si riferiscono solo agli appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, in quanto per quelli sopra soglia è obbligatorio il ricorso alle procedure ordinarie di affidamento.

L’articolo 7 del provvedimento, infine, interviene sui termini di pagamento per i contratti stipulati dalle imprese che forniscono servizi di ristorazione collettiva e produttori agricoli e alimentari.

Si riserva, infine, sulla base della relazione svolta e degli eventuali suggerimenti dei colleghi, di predisporre una proposta di parere per segnalare gli aggiornamenti da apportare al testo in esame, alla luce della nuova disciplina sui contratti pubblici contenuta nel Codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Osserva poi che il Codice è intervenuto direttamente su molti aspetti dei servizi di ristorazione, rendendo forse ormai ultronate alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2603) CROSIO. – *Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. – *Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

(2545) Manuela GRANAIOLA. – *Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati gli ordini del giorno G/2603/2/8 (che trasforma l'emendamento 1.0.3), G/2603/3/8 (che trasforma l'emendamento 1.12 (testo 2)) e G/2603/4/8 (che trasforma l'emendamento 1.0.4), nonché l'emendamento 1.7 (testo 2), tutti pubblicati in allegato. Sono conseguentemente ritirati gli emendamenti 1.0.3, 1.0.4 e 1.12 (testo 2).

Il senatore FILIPPI (PD) presenta il nuovo emendamento 1.0.5 (testo 3) (pubblicato in allegato), precisando che lo stesso è stato riformulato in accordo con il Ministero dello sviluppo economico e l'AGCOM.

Il relatore RANUCCI (PD) ringrazia i colleghi, sottolineando che i nuovi ordini del giorno ed emendamenti presentati accolgono le richieste avanzate da lui e dal rappresentante del Governo nelle precedenti sedute. Si riserva di esprimere il parere formale nel seguito dell'esame.

Il PRESIDENTE ricorda che su tutti i nuovi emendamenti dovranno essere preventivamente acquisiti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

Il senatore SCIBONA (M5S) dichiara l'intenzione di sottoscrivere il disegno di legge n. 2603, nelle forme consentite dal Regolamento e previo consenso del proponente. Suggerisce inoltre di chiedere il trasferimento dell'esame del provvedimento in sede deliberante.

Il senatore FILIPPI (PD) si unisce alle richieste del senatore Scibona a nome del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE ricorda che per avanzare la richiesta di trasferimento dell'esame in sede deliberante occorre l'unanimità dei consensi di tutti i Gruppi parlamentari rappresentati in Commissione. Si riserva a tal fine le necessarie verifiche.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2484

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) ricorda che la Commissione, lo scorso 10 maggio, ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2484, si cui egli è relatore.

Ritiene che, per l'ampio consenso registrato sul testo tra i Gruppi parlamentari, la Commissione possa chiedere il trasferimento dell'esame in sede deliberante

Il PRESIDENTE, come per l'analogia richiesta relativa al disegno di legge n. 2603, si riserva di verificare in tempi brevi l'orientamento dei Gruppi parlamentari in Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) chiede che la Commissione possa ascoltare nuovamente il Presidente dell'ANAS, ingegner Armani, per acquisire chiarimenti sulle recenti gare d'appalto effettuate dall'azienda con la formula dell'accordo quadro.

In tali appalti, malgrado sia stato applicato formalmente il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità-prezzo, nella realtà è stato assegnato un peso preponderante alla componente prezzo, attuando di fatto una gara al massimo ribasso, nella quale si sono avuti ribassi anche del 70 per cento. Si tratta evidentemente di un fatto inaccettabile, che contraddice completamente lo spirito della riforma del nuovo codice dei contratti pubblici. È quindi opportuno che la Commissione approfondisca il tema, anche verificando gli accordi quadro fatti da altre grandi stazioni appaltanti come il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) conferma la segnalazione del senatore Stefano Esposito. I ribassi registrati negli appalti con accordi quadro banditi da ANAS sono del tutto anomali ed è quindi bene comprendere che cosa li abbia determinati. Per quanto riguarda Ferrovie dello Stato Italiane, osserva che gli accordi quadro gestiti dalle società del Gruppo non sembrano aver registrato problemi analoghi.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) si unisce alla richiesta dei colleghi sottolineando l'urgenza dell'audizione del Presidente dell'ANAS. Da altre segnalazioni a lui pervenute, ribassi anomali si sono registrati anche in gare bandite per l'installazione della segnaletica, sempre all'interno di accordi quadro che avrebbero dovuto essere aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) ritiene che anomalie come quella denunciata dai colleghi aumentino i dubbi sull'opportunità della preannunciata fusione tra ANAS e Ferrovie dello Stato Italiane.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ricorda le recenti vicende giudiziarie che hanno investito i vertici del Gruppo Morace per quanto concerne i collegamenti marittimi con le isole. Chiede che la Commissione avvii i necessari approfondimenti per verificare che nei prossimi mesi siano garantiti regolarmente i suddetti collegamenti, i particolare nel periodo estivo, evitando nuovi disagi a carico dei cittadini.

Il PRESIDENTE si riserva di verificare le modalità più idonee per svolgere le audizioni richieste dai colleghi.

Informa poi che mercoledì 7 giugno, alle ore 14, salvo variazioni nel calendario dei lavori parlamentari, dinanzi agli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 8^a e 10^a, si svolgerà l'audizione dei Commissari straordinari di Alitalia sulla crisi e le prospettive di rilancio dell'azienda.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 392-bis

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 maggio 2017 (Atto del Governo n. 392-bis),

premesso che:

– il parere espresso in data 3 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, conteneva una serie di condizioni ed osservazioni, sul suddetto schema di decreto legislativo, approvato in primo esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 febbraio 2016 (Atto del Governo n. 392);

– il Governo ha recepito molte delle suddette condizioni e osservazioni, motivando nell'ampia relazione illustrativa del documento in esame il mancato accoglimento delle altre proposte formulate nel parere della Commissione;

rilevato tuttavia che:

– la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 1, prevede la messa a disposizione al PRA da parte del MIT dei soli dati necessari a gestire l'attività di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione.

Tale soluzione però non consente al PRA di assicurare lo svolgimento dei compiti d'istituto. Tra questi vi sono anche quelli relativi alla gestione degli aspetti fiscali connessi alla proprietà dei veicoli per i quali, in base al quadro normativo vigente (in particolare l'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, l'articolo 17 della legge n. 449 del 1998, il decreto del Ministro delle finanze n. 418 del 1998 e varie leggi regionali) il PRA continua a essere il ruolo tributario dei veicoli in esso iscritti.

Si rende pertanto necessario integrare la norma in questione per assicurare che il PRA possa accedere a tutti i dati necessari per svolgere i suoi compiti d'istituto;

– il comma 3 dell'articolo 6, come modificato nel testo in esame, aggiunge il Ministero della infrastrutture e dei trasporti nella vigilanza sul PRA.

Si tratta però di una modifica che complica eccessivamente l'attuale sistema e che appare anche superflua, considerando che il PRA è già sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze (il quale stipula con l'ACI un'apposita con-

venzione per la gestione del PRA) e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è già presente negli organi collegiali dell'ACI.

Il riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alla vigilanza sul PRA andrebbe quindi soppresso;

– la relazione di cui all'articolo 4 deve essere predisposta tenendo conto anche dell'impatto organizzativo ed economico sulle due amministrazioni coinvolte (ACI e Motorizzazione civile) allo scopo di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, procedendo alle fasi successive solo a seguito di una valutazione positiva di tali aspetti, come espressamente previsto dai criteri di delega indicati all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), della legge n. 124 del 2015 e dalle condizioni contenute nel parere della Commissione;

– le modifiche apportate dall'articolo 5 del provvedimento al Codice della strada evidenziano alcune incoerenze e potrebbero creare problemi di funzionamento dei processi di gestione amministrativa degli autoveicoli.

Occorre in particolare valutare l'opportunità di riformulare la nuova previsione riferita alle «radiazioni d'ufficio» di cui al comma 1, lettera *e*) (modifiche all'articolo 96 del Codice della strada), nella parte in cui affida la gestione del processo a un soggetto privo delle necessarie competenze (il Dipartimento dei Trasporti terrestri) e prevede una procedura (il ritiro delle targhe e della carta di circolazione da parte degli organi di polizia) inutilmente vessatoria nei confronti dei cittadini.

Analogamente, al comma 1, lettera *g*) (modifiche all'articolo 103 del Codice della strada), allo scopo di evitare problemi interpretativi o applicativi, potrebbe essere opportuno inserire l'esplicito riferimento alla fatispecie della definitiva esportazione dei veicoli all'estero «ai fini della reimmatricolazione», in coerenza con quanto peraltro esplicitamente richiamato nella relazione illustrativa;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei compiti d'istituto, previsti dalle normative vigenti»;

b) all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, valutata la complessiva sostenibilità organizzativa ed economica dell'operazione e salvaguardando gli attuali livelli occupazionali».

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, valuti il Governo l'opportunità, dopo le parole: «della legge 23 agosto 1988, n. 400,» di inserire le seguenti: «entro 24 mesi dall'esito delle valutazioni di cui al comma precedente,»;

b) valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 6, comma, 3, con il seguente: «3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza sull'ACI è esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA,

dal Ministro della giustizia e dall'autorità giudiziaria sulla base delle competenze previste dalle disposizioni vigenti.»;

c) all'articolo, 5, comma 1, lettera e), valuti il Governo l'opportunità di sostituire il n. 1) con il seguente:

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, la Regione, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la gestione dell'archivio regionale o nazionale delle tasse automobilistiche, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dal P.R.A., che ne dà contestuale comunicazione in via telematica all'Archivio nazionale dei veicoli e all'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale che provvede a comunicare al proprietario l'avvenuta radiazione del veicolo, invitandolo alla riconsegna delle targhe e della carta di circolazione.»;

d) al medesimo articolo 5, comma 1, lettera g), n. 1), valuti infine il Governo l'opportunità, dopo le parole: «Per esportare definitivamente all'estero» di inserire le seguenti: «ai fini della reimmatricolazione».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 392-bis

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 maggio 2017 (Atto del Governo n. 392-bis),

premesso che:

– il parere espresso in data 3 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, conteneva una serie di condizioni ed osservazioni, sul suddetto schema di decreto legislativo, approvato in primo esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 febbraio 2016 (Atto del Governo n. 392);

– il Governo ha recepito molte delle suddette condizioni e osservazioni, motivando nell'ampia relazione illustrativa del documento in esame il mancato accoglimento delle altre proposte formulate nel parere della Commissione;

rilevato tuttavia che:

– la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 1, prevede la messa a disposizione al PRA da parte del MIT dei soli dati necessari a gestire l'attività di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione.

Tale soluzione però non consente al PRA di assicurare lo svolgimento dei compiti d'istituto. Tra questi vi sono anche quelli relativi alla gestione degli aspetti fiscali connessi alla proprietà dei veicoli per i quali, in base al quadro normativo vigente (in particolare l'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, l'articolo 17 della legge n. 449 del 1998, il decreto del Ministro delle finanze n. 418 del 1998 e varie leggi regionali) il PRA continua a essere il ruolo tributario dei veicoli in esso iscritti.

Si rende pertanto necessario integrare la norma in questione per assicurare che il PRA possa accedere a tutti i dati necessari per svolgere i suoi compiti d'istituto;

– il comma 3 dell'articolo 6, come modificato nel testo in esame, aggiunge il Ministero della infrastrutture e dei trasporti nella vigilanza sul PRA.

Si tratta però di una modifica che complica eccessivamente l'attuale sistema e che appare anche superflua, considerando che il PRA è già sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze (il quale stipula con l'ACI un'apposita con-

venzione per la gestione del PRA) e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è già presente negli organi collegiali dell'ACI.

Il riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alla vigilanza sul PRA andrebbe quindi soppresso;

– la relazione di cui all'articolo 4 deve essere predisposta tenendo conto anche dell'impatto organizzativo ed economico sulle due amministrazioni coinvolte (ACI e Motorizzazione civile) allo scopo di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, procedendo alle fasi successive solo a seguito di una valutazione positiva di tali aspetti, come espressamente previsto dai criteri di delega indicati all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), della legge n. 124 del 2015 e dalle condizioni contenute nel parere della Commissione;

– le modifiche apportate dall'articolo 5 del provvedimento al Codice della strada evidenziano alcune incoerenze e potrebbero creare problemi di funzionamento dei processi di gestione amministrativa degli autoveicoli.

Occorre in particolare valutare l'opportunità di riformulare la nuova previsione riferita alle «radiazioni d'ufficio» di cui al comma 1, lettera *e*) (modifiche all'articolo 96 del Codice della strada), nella parte in cui affida la gestione del processo a un soggetto privo delle necessarie competenze (il Dipartimento dei Trasporti terrestri) e prevede una procedura (il ritiro delle targhe e della carta di circolazione da parte degli organi di polizia) inutilmente vessatoria nei confronti dei cittadini.

Analogamente, al comma 1, lettera *g*) (modifiche all'articolo 103 del Codice della strada), allo scopo di evitare problemi interpretativi o applicativi, potrebbe essere opportuno inserire l'esplicito riferimento alla fatispecie della definitiva esportazione dei veicoli all'estero «ai fini della reimmatricolazione», in coerenza con quanto peraltro esplicitamente richiamato nella relazione illustrativa;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei compiti d'istituto, previsti dalle normative vigenti»;

b) all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, valutata la complessiva sostenibilità organizzativa ed economica dell'operazione e salvaguardando gli attuali livelli occupazionali».

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, valuti il Governo l'opportunità, dopo le parole: «della legge 23 agosto 1988, n. 400,» di inserire le seguenti: «entro 24 mesi dall'esito delle valutazioni di cui al comma precedente,»;

b) valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 6, comma, 3, con il seguente: «3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza sull'ACI è esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA,

dal Ministro della giustizia e dall'autorità giudiziaria sulla base delle competenze previste dalle disposizioni vigenti.»;

c) all'articolo, 5, comma 1, lettera e), valuti il Governo l'opportunità di sostituire il n. 1) con il seguente:

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, la Regione, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la gestione dell'archivio regionale o nazionale delle tasse automobilistiche, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dal P.R.A., che ne dà contestuale comunicazione in via telematica all'Archivio nazionale dei veicoli e all'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale che provvede a comunicare al proprietario l'avvenuta radiazione del veicolo, invitandolo alla riconsegna delle targhe e della carta di circolazione. In caso di avvenuta radiazione del veicolo, qualora vi sia la richiesta di reimmatricolazione dello stesso, si applicano le disposizioni tecniche previste per le revisioni.»;

d) al medesimo articolo 5, comma 1, lettera g), n. 1), valuti infine il Governo l'opportunità, dopo le parole: «Per esportare definitivamente all'estero» di inserire le seguenti: «ai fini della reimmatricolazione».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2603

G/2603/2/8

FILIPPI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2603,

premesso che:

l'attività dei *call center* ha registrato negli ultimi anni situazioni di grande sofferenza, per effetto della crisi economica che ha ridotto gli spazi di mercato e le commesse delle aziende che ricorrono a tali servizi e per l'assenza di una disciplina chiara ed efficace;

cioè ha determinato una concorrenza sempre più aspra tra i vari operatori del settore, che da una parte ha indotto alcuni di essi ad adottare strategie di contatto sempre più aggressive e moleste nei confronti degli utenti, dall'altra ha determinato la spinta a una riduzione drastica dei costi del personale, favorendo fenomeni di delocalizzazione all'estero o di vero e proprio sfruttamento degli addetti;

per contrastare questi fenomeni, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), modificando l'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto una serie di importanti misure. Tra queste, in particolare, vi è anche l'obbligo, per tutti gli operatori economici che svolgono attività di *call center* su numerazioni nazionali, di iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di *call center*. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di *call center* e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio;

considerato che:

l'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione non è un adempimento meramente formale, ma rappresenta un passaggio essenziale per accrescere la trasparenza nel settore delle attività di *call center* e responsabilizzare sempre più gli operatori e i committenti al rispetto delle regole e dei necessari *standard* di qualità e di correttezza nell'espletamento dei servizi;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto sia dell'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione da parte degli operatori economici che svolgono attività di *call center* su numerazioni nazionali, sia dei connessi obblighi previsti a carico dei soggetti committenti, rafforzando a tal fine l'attività di vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e valutando altresì la possibilità di un inasprimento delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi.

G/2603/3/8

SCIBONA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2603,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede il diritto del cittadino ad iscriversi il proprio numero di telefono, sia esso fisso o mobile, nel Registro pubblico delle opposizioni, indipendentemente dal fatto che la numerazione sia o meno già presente negli elenchi pubblici degli abbonati;

considerato che:

come evidenziato nella memoria depositata in sede di audizione sul disegno di legge dal Garante per la *privacy*: «il Registro non ha di fatto soddisfatto le aspettative. Nonostante la [...] quotidiana ed impegnativa attività [...], appare evidente [...] la necessità di individuare nuove e più efficaci forme di contrasto al fenomeno del *telemarketing* selvaggio. [...] Indipendentemente dalle frequenti violazioni delle procedure previste dalla legge per l'acquisizione del consenso, anche quando questo sia stato espresso correttamente, è diventato sempre più difficile per il cittadino utente esercitare il diritto di opposizione»;

appare evidente che occorre procedere alla revisione delle modalità di funzionamento del registro pubblico delle opposizioni,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa per la realizzazione e la manutenzione da parte del gestore del registro di un data base dei numeri contattabili, fissi e mobili, da mettere a disposizioni degli operatori per le attività di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, creato a partire dalle numerazioni presenti negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico, integrati con i data base disponibili contenenti tutte le numerazioni mobili attive, ad esclusione di quelle presenti nel Registro Pubblico delle Opposizioni;

a prevedere specifiche modalità di accesso al data base dei Numeri Contattabili da parte degli operatori, previa sottoscrizione di abbonamenti, e a prevedere il divieto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo data base, di comunicare e diffondere, con qualsiasi forma o mezzo, dati personali a terzi da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal medesimo titolare del trattamento;

a prevedere, inoltre, il divieto in capo ai titolari del trattamento dati di trasferire a terzi dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non appartenente all'Unione europea quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un adeguato livello di tutela delle persone;

a prevedere un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione dei divieti sopracitati, anche valutando, in caso di reiterata violazione, la possibilità di disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

G/2603/4/8

SCIBONA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2603,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede il diritto del cittadino ad iscrivere il proprio numero di telefono, sia esso fisso o mobile, nel Registro pubblico delle opposizioni, indipendentemente dal fatto che la numerazione sia o meno già presente negli elenchi pubblici degli abbonati;

considerato che:

il settore dei *call center* in Italia è caratterizzato al momento da una forte spinta alla delocalizzazione che comporta riflessi negativi sui livelli di occupazione e quindi sul tessuto sociale;

come evidenziato da Assocontact, in sede di audizione nell'ambito dell'esame del provvedimento presso l'8^a Commissione, «sono entrate sul mercato anche aziende che lavorano in maniera eccessivamente avventata, nella peggiore delle ipotesi proponendo autentiche truffe, spesso legate a pratiche scorrette di acquisizione del consenso. Ciò non fa altro che esasperare i consumatori, che hanno diritto a non sentirsi perseguitati»;

sarebbe opportuno assicurare ai cittadini consumatori il più alto livello qualitativo nei servizi di *call center*, al fine di garantire la chiarezza, la semplicità della fruizione e la correttezza delle informazioni fornite, ponendo particolare cura nella valutazione delle capacità professionali e del-

l'adeguatezza organizzativa della struttura deputata a svolgere i medesimi servizi, con particolare riferimento alla formazione degli addetti ai occorserebbe, dunque, promuovere opportune misure di formazione e sviluppo del personale dei *call center* in Italia che ne garantiscano la sempre maggiore professionalità, contribuendo anche in questo modo alla stabilità occupazionale, alla sostenibilità del settore ed alla necessaria preparazione per la gestione dei contatti attraverso canali digitali;

risulta essere allo studio un protocollo d'intesa tra i committenti delle attività di *call center* per la definizione dei criteri minimi relativi alle buone pratiche sociali e commerciali da tenersi da parte delle aziende operanti nel settore della relazione con i clienti, al fine di definire un percorso di riconoscimento delle migliori pratiche nazionali da attuare, al pari di quanto già avviene in altri Paesi dell'Unione Europea,

impegna il Governo

a garantire la rigorosa osservanza dei principi di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle disposizioni concernenti il registro pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, da parte degli operatori di servizi telefonici di contatto *inbound* e *outbound*, nonché di servizi di assistenza clienti, indipendentemente dalla località di erogazione del servizio;

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a promuovere misure di formazione e sviluppo del personale dei *contact center* che ne garantiscano la sempre maggiore professionalità e qualità, e a prevedere, conseguentemente, un adeguato apparato sanzionatorio nei confronti degli operatori economici che gestiscono servizi di contatto con la propria clientela, in via diretta o indiretta («*outsourcing*»), che non assicurino il rispetto delle predette misure.

Art. 1.

1.7 (testo 2)

BATTISTA, ZELLER, ORELLANA, PALERMO

Al comma 1, dopo le parole: «Possono iscriversi,», inserire le seguenti: «anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate,» e sostituire le parole: «mediante l'impiego del telefono» con le seguenti: «mediante operatore con l'impiego del telefono».

1.0.5 (testo 3)

FILIPPI, GRANAIOLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. Tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell’obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante, e il rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lettera *b*), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, un codice o prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l’attività di *call center* provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni previsto al periodo precedente. L’Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 23 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari Riunione n. 354

*Presidenza del Presidente
FORMIGONI*

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMATIVA SULLA CONSISTENZA E LA CONDIZIONE DEI MOLLUSCHI NEL MARE ADRIATICO

Plenaria 253^a Seduta

*Presidenza del Presidente
FORMIGONI*

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2616) STEFANO ed altri. – Disciplina dell’attività di enoturismo
(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il presidente FORMIGONI informa che il relatore Stefano ha ritirato l'emendamento 5.1 e ha presentato gli ulteriori emendamenti 1.100, 5.100 e 6.100 e la riformulazione dell'emendamento 2.1 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Propone di fissare un termine per i subemendamenti agli emendamenti del relatore 1.100, 5.100 e 6.100 per domani, mercoledì 24 maggio, alle ore 10.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) ***Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri, Simonetta Rubinato ed altri, Baretta, Da Villa ed altri

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di più disegni di legge. Esso rappresenta una novità importante sul versante della normativa in materia di commercio equo e solidale, avendo il merito di introdurre una sorta di legge quadro in materia, in uno scenario condizionato dalla carenza di normativa nazionale e dalla frammentazione in disposizioni soprattutto regionali.

Fa presente quindi che l'obiettivo principale è quello di promuovere il commercio equo e solidale fornendo le direttive per una regolamentazione chiara che consenta di prevenire e reprimere interessi speculativi.

Quanto all'articolato, si sofferma in particolare sull'articolo 1. Esso disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori.

Il disegno di legge reca poi le definizioni e contiene anche quella di commercio equo e solidale come un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali. Il commercio equo e solidale contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante la previsione di condizioni di scambio bilanciate per i lavoratori e per i produttori marginali di aree economicamente svantaggiate. Vi sono enti rappresentativi delle organizzazioni

del commercio equo e solidale e gli enti di promozione del commercio equo e solidale, ossia le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale.

Si istituisce l'elenco nazionale del commercio equo e solidale, tenuto dalla Commissione per il commercio equo e solidale e disciplinato mediante regolamento. La citata Commissione opera presso il Ministero dello sviluppo economico.

Per il principio di mutuo riconoscimento, le tutele e i benefici previsti dal disegno di legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea.

I prodotti del commercio equo e solidale, importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di «prodotto del commercio equo e solidale». Lo Stato, le Regioni e le Province autonome possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale.

Lo Stato promuoverà l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche.

Sottolinea che nelle filiere richiamate dal disegno di legge è da intendersi inclusa anche la filiera agroalimentare e che disciplinare normativamente questo importante settore equivale a contribuire a evitare fenomeni di sfruttamento lavorativo anche nel settore agricolo.

Ciò premesso, illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente lo schema di parere favorevole del relatore.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che nel corso delle audizioni informali svolte rispettivamente il 17 maggio di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative), Coldiretti e UECOOP sull'atto del Governo n. 411 (indicazione obbligatoria in etichetta di sede e indirizzo stabilimento di produzione), e in data odierna di rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sulla consistenza e la condizione dei molluschi nel mare Adriatico sono state conse-

gnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nelle pagine *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORMIGONI informa che nell’Ufficio di Presidenza di domani, già convocato alle ore 15, si procederà soltanto all’audizione informale di Federalimentare e di Confcommercio sull’Atto del Governo n. 411 (indicazione obbligatoria in etichetta di sede e indirizzo dello stabilimento di produzione), stante la sopravvenuta indisponibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Propone quindi che la seduta plenaria della Commissione, già convocata alle ore 15,45, sia anticipata alle ore 15,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2272**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premesso che:

il disegno di legge definisce all'articolo 2 il commercio equo e solidale come un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali. Il commercio equo e solidale contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante la previsione di condizioni di scambio bilanciate per i lavoratori e per i produttori marginali di aree economicamente svantaggiate;

rilevato altresì che nelle filiere richiamate dal disegno di legge è da intendersi inclusa anche la filiera agroalimentare e che disciplinare normativamente questo importante settore equivale a contribuire a evitare fenomeni di sfruttamento lavorativo anche nel settore agricolo,

esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2616

Art. 1.

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «in sintonia con le finalità della legge recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» *con le seguenti:* «in coerenza con le finalità della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino».

Art. 2.

2.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. – (*Abilitazione e disciplina fiscale*). – 1. L’attività enoturistica è esercitata dalle imprese impegnate nella produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli. Le imprese impegnate nella sola attività di imbottigliamento possono esercitare l’attività enoturistica alle seguenti condizioni:

- a)* lo stabilimento è collocato in un’area di produzione di un vino a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP);
- b)* l’attività enoturistica è limitata alla degustazione dei vini imbottigliati dall’impresa a DOP o a IGP della Regione dove è situato lo stabilimento di imbottigliamento.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti

i requisiti per l'esercizio dell'attività enoturistica, nonché gli *standard* minimi di qualità.

3. L'attività enoturistica è esercitata previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli *standard* disciplinati dal decreto di cui al comma 2.

4. Le regioni possono istituire elenchi regionali delle imprese che svolgono attività enoturistica, nonché organizzare corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, attraverso gli enti di formazione e in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative del settore.

5. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In assenza di specifiche disposizioni fiscali, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

6. Alle società di persone ed alle società a responsabilità limitata agricole che svolgono attività di enoturismo nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

7. Non costituisce distrazione dall'esercizio esclusivo dell'attività agricola lo svolgimento delle attività enoturistiche, qualora l'ammontare dei ricavi provenienti dalle stesse non superi il 10 per cento dei ricavi complessivi dell'azienda».

Art. 5.

5.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5.

(Cartellonistica e arredo urbano)

1. L'impresa che svolge attività enoturistica è considerata a tutti gli effetti luogo di destinazione turistica e pertanto usufruisce di appositi cartelli identificativi che possono essere installati in conformità alle normative regionali.

2. I cartelli di cui al comma 1 sono esenti da tassazione.

3. Le regioni possono predisporre elementi di arredo urbano che concorrono a diffondere la conoscenza dell'enoturismo sul territorio».

Art. 6.

6.100

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «la migliore valutazione dell'impatto economico che l'enoturista» con le seguenti: «la valutazione dell'impatto economico che l'enoturismo».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 23 maggio 2017

Plenaria

333^a Seduta

*Presidenza del Presidente
MUCCHETTI*

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (n. 411)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio.

La relatrice, senatrice VALDINOSI (*PD*) presenta e illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

Il presidente MUCCHETTI rileva che la proposta della relatrice è stata approvata all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(2272) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(1498) **GIROTTA ed altri.** – *Disposizioni per la promozione e l'esercizio del commercio equo e solidale*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il presidente MUCCHETTI avverte che non sono ancora pervenuti i pareri obbligatori sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2272, assunto a base dell'esame per le iniziative in titolo.

Il senatore Luigi MARINO (*AP-CpE-NCD*) ritira l'emendamento 11.3 e presenta l'ordine del giorno G/2272/1/10, pubblicato in allegato, che ne riprende i contenuti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 411

La 10^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento», esprime, per le parti di competenza, osservazioni favorevoli, segnalando alla Commissione di merito:

- all'articolo 3, l'esigenza di chiarire che, al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore, la rintracciabilità degli alimenti, nonché la tutela della salute, l'indicazione della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione sia comunque sempre riportata insieme a quella di confezionamento;
- all'articolo 5, l'opportunità di modulare l'impianto sanzionatorio previsto, in particolare differenziando le sanzioni previste per l'omessa indicazione della sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento (comma 1) e quelle per l'omessa punzonatura (comma 2);
- all'articolo 6, l'opportunità di destinare l'importo complessivo delle sanzioni al miglioramento dell'efficienza dei controlli e al contrasto delle frodi alimentari.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

G/2272/1/10

Luigi MARINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale»,

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede la promozione da parte dello Stato dell'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche;

in particolare, il comma 2 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture di prevedere, nei capitoli di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale, conseguendo anche un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi sostenuti;

preso atto che le misure introdotte dall'articolo 4, comma 5-quater del decreto-legge n. 104 del 2013 come modificato dalla legge n. 107 del 2015 – la c.d. «Buona Scuola»- prevedono già che nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato «dieta mediterranea»;

è opportuno evidenziare, inoltre, che i Criteri Ambientali Minimi (CAM), di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 25 luglio 2011 (allegato 1) – ulteriormente valorizzati con l'approvazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – nuovo Codice degli Appalti – già contengono la previsione di percentuali considerevoli nei capitoli di gara di prodotti biologici, provenienti da «sistemi di produzione integrata», e prodotti IGP DOP e STG, i quali sono quindi già presenti nei menu scolastici;

la definizione dei nuovi indirizzi potrebbe avere un impatto molto critico sul segmento operativo collegato alla ristorazione collettiva anche in considerazione degli evidenti rischi legati alla difficoltà nel garantire,

per le peculiarità del commercio equo e solidale, alcuni fattori essenziali per un corretto funzionamento del settore della ristorazione collettiva, quali la quantità e la qualità dei prodotti ed un prezzo concorrenziale tale da venire incontro anche alle esigenze di spesa delle famiglie e delle amministrazioni;

impegna il Governo:

ad avviare le opportune iniziative di monitoraggio e tutela affinché il maggior costo dei prodotti equo e solidali non porti ad un aumento dei costi per le imprese aggiudicatarie con il conseguente aumento del prezzo del pasto a carico degli utenti, che, soprattutto sul versante della ristorazione scolastica, si riverserebbe inevitabilmente sulle famiglie dei bambini delle scuole;

ad attivare le opportune misure finalizzate a garantire che il disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale preveda meccanismi di controllo certi sulla modalità di produzione di tali prodotti, affinché ne venga garantita la necessaria qualità per il rispetto del capitolato di gara da parte della ristorazione collettiva, al fine di evitare eventuali illeciti e contraffazioni;

a prevedere meccanismi di acquisto dei prodotti equo e solidali che garantiscono, da una parte, che la quantità di tali prodotti a disposizione delle aziende siano costanti e sufficienti a far sì che l'azienda aggiudicataria possa soddisfare gli impegni di capitolato di gara, onde evitare sanzioni per la non conformità, garantendo, d'altra parte, che il prezzo di acquisto sia concorrenziale in contesti competitivi allargati, evitando improvvise distorsioni di mercato.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 23 maggio 2017

Plenaria

318^a Seduta

*Presidenza del Presidente
SACCONI*

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (lavoro 4.0), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella scorsa settimana, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) ***Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice BENCINI (*Misto-Idv*) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2272, che interviene sulla promozione e diffusione del commercio equo e solidale. Dopo aver ricordato l'impegno del Governo preso a seguito dell'approvazione di 2 mozioni, nel biennio 2002-2003, per favorire la promozione e la diffusione di tale tipo di commercio, fa presente che gli aspetti di competenza della Commissione lavoro sono

ravvisabili all'articolo 2. In particolare, la relatrice si sofferma sulla definizione di commercio equo e solidale, che rappresenta un rapporto commerciale con un produttore finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali, e sull'accordo di commercio equo e solidale, che impegna un produttore all'obbligo di garantire condizioni di lavoro sicure, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, di rispettare i diritti sindacali e di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile.

Lamenta incidentalmente le condizioni di lavoro e di remunerazione di alcune parti del settore della produzione agro alimentare del nostro Paese. In considerazione della finalità del provvedimento in esame, propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole alla 10^a Commissione.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) chiede un impegno più incisivo sul contrasto al lavoro minorile e una maggiore precisione nella definizione di compenso equo.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), dopo aver ricordato la diffusione negli ultimi anni del commercio equo e solidale, ritiene che questo settore debba essere disciplinato con maggiore chiarezza al fine anche di dare le opportune garanzie al consumatore. Si associa all'auspicio del senatore Barozzino di impegni incisivi nella lotta al lavoro minorile.

Il presidente SACCONI rammenta che la Commissione deve esprimere un parere solo sulle parti di competenza dell'atto in titolo. Concordando con il senatore Barozzino, invita la relatrice a introdurre nello schema di parere un riferimento alla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di lavoro minorile. Propone altresì di suggerire alla Commissione di merito un richiamo all'attività di controllo delle filiere del commercio equo e solidale, come previsto dall'articolo 5, al fine di garantire effettivamente la conformità agli *standard* richiesti.

La relatrice BENCINI (*Misto-Idv*) riformula conseguentemente uno schema di parere di segno favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori lo schema di parere della relatrice, posto ai voti, è approvato.

Il Presidente registra l'unanimità dei consensi.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 412)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ICHINO (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 116 del 2016, in materia di licenziamento disciplinare dei pubblici dipendenti. Dopo aver ricordato le motivazioni che hanno dato luogo all'emanazione del decreto in titolo, in particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 e il parere n. 83 del 2017 del Consiglio di Stato, passa ad illustrare l'articolo 1, che definisce l'oggetto del provvedimento, e l'articolo 2, che aggiunge, nella sezione delle premesse, il riferimento all'acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni. Si sofferma poi sull'articolo 3, contenente la modifica dei termini per la denuncia al Pubblico Ministero e per la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti sull'avvio del procedimento disciplinare nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio di un dipendente pubblico. Con l'articolo 4 si modifica in parte l'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo la comunicazione dei procedimenti disciplinari all'Ispettorato per la funzione pubblica entro 20 giorni dall'adozione degli stessi, in modo da garantire un monitoraggio continuo dei casi di esercizio del potere disciplinare da parte delle Amministrazioni.

In conclusione, il relatore propone di esprimere delle osservazioni non ostative alla Commissione affari costituzionali.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) chiede che l'espressione di osservazioni da parte della Commissione sia rinviata a una prossima seduta, in modo da poter compiere le opportune valutazioni.

Il relatore ICHINO (*PD*), dopo aver specificato le modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare alla Procura della Repubblica, alla Procura regionale della Corte dei Conti e all'Ispettorato per la Funzione Pubblica, precisa che lo schema di decreto legislativo non innova la materia rispetto a quanto già definito con il decreto legislativo del 20 giugno 2016, n. 216.

Il PRESIDENTE propone quindi di convocare una nuova seduta della Commissione, per l'espressione delle osservazioni sull'atto in titolo, per giovedì 25 maggio alle ore 9,15.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (n. COM (2017) 253 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore ANGIONI (*PD*) introduce la proposta di direttiva in esame, ricordando che essa fa parte di un pacchetto di misure tese a porre rimedio alla sottorappresentanza delle donne nel mondo del lavoro. Dopo aver ricordato le basse percentuali del tasso di occupazione femminile, fa presente che una delle cause principali è rappresentata dall'inadeguatezza delle politiche a favore dell'equilibrio tra attività professionale e vita familiare. Ricorda inoltre che, tra novembre 2015 e febbraio 2016, è stata effettuata una consultazione pubblica aperta per raccogliere i pareri dei cittadini sul tema, i cui risultati hanno confermato la convergenza di opinioni sulla necessità di migliorare gli incentivi per i genitori ad assumersi responsabilità di assistenza e sulle misure a favore dell'equilibrio tra attività professionale e vita familiare.

La direttiva in esame contribuisce altresì al raggiungimento degli obiettivi del TFUE relativi alla parità tra uomini e donne nel mondo del lavoro, contribuendo alle priorità della Commissione Juncker in materia di occupazione. La base giuridica della proposta in esame si fonda sull'articolo 153 del TFUE ed è in linea con il principio di sussidiarietà e di proporzionalità.

Passando all'esame del testo, il relatore osserva che l'articolo 1 indica l'oggetto della direttiva, mentre l'articolo 2 definisce la platea dei beneficiari. Con l'articolo 4 si rinvia agli Stati membri l'adozione di misure affinché i padri abbiano il diritto di avvalersi del congedo di paternità, mentre con l'articolo 5 si ridefiniscono i parametri per la fruizione del congedo parentale, già oggetto della direttiva 2010/18/UE, di almeno quattro mesi in seguito alla nascita o adozione di un figlio per prendersene cura.

Il relatore si sofferma poi sull'articolo 6, che stabilisce il diritto di usufruire di un periodo di congedo dal lavoro in caso di malattia grave di un familiare, mentre con l'articolo 7 si salvaguarda il diritto dei lavoratori all'assenza dal lavoro in caso di forza maggiore e il diritto di percepire un'indennità adeguata durante il periodo di congedo.

Ricorda che sono previste altresì modalità di lavoro flessibili per i lavoratori con figli fino a dodici anni di età, cui vengono riconosciuti il diritto a ritornare allo stesso posto di lavoro e la protezione dal licenziamento durante il periodo in cui richiedono di fruire del congedo parentale.

L'articolo 13 autorizza gli Stati membri ad introdurre sanzioni in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla direttiva. Sono altresì garantiti i diritti già esistenti riconosciuti dalle direttive europee in materia di parità di genere e si abroga contestualmente la precedente direttiva 2010/

18/UE sul congedo parentale. La direttiva entra in vigore presso gli Stati membri entro due anni dalla sua adozione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(Doc. XXII, n. 3-bis) Camilla FABBRI ed altri. - *Proroga del termine di cui all'articolo 6 della deliberazione del 4 dicembre 2013, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»*

(Discussione e rinvio)

La relatrice FAVERO (PD) introduce il documento in esame, che mira a prorogare la durata dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Con tale proroga la Commissione d'inchiesta può continuare i propri lavori fino alla conclusione naturale della legislatura in corso, permettendo così di approfondire i problemi generali della materia e di esaminare profili specifici che presentano alcuni settori, ambiti territoriali, categorie professionali, settori produttivi specificamente a rischio. Dopo aver ricordato l'attività che la Commissione ha finora svolto, in particolare sulla dimensione del fenomeno delle cosiddette «morti bianche», sulle cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo all'ambito del lavoro nero e sull'applicazione delle leggi antinfortunistiche, la relatrice propone una celere approvazione del documento in esame.

Il senatore PUGLIA (M5S) auspica un'approvazione tempestiva della proposta di proroga, considerata l'importanza dell'inchiesta.

Il PRESIDENTE ricorda che devono ancora pervenire i prescritti pareri della 1^a e della 5^a Commissione permanente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PUGLIA (M5S) chiede che venga ripreso al più presto l'esame dei disegni di legge nn. 2048 e connessi, relativi al *caregiver*.

Il PRESIDENTE assicura che tale esame sarà ripreso nelle prossime sedute.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI
ALLE ORE 8,30, ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLE ORE
14,15 E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE ALLE
ORE 9,15 DI GIOVEDÌ*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocata per domani alle ore 8,30, non avrà luogo. La seduta dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata per le ore 14,45, è anticipata alle ore 14,15.

Comunica inoltre che la Commissione è convocata per un’ulteriore seduta giovedì 25 maggio alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 2272**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le se-
guenti osservazioni.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), punto 4), si sug-
gerisce alla Commissione di merito di prevedere che il contrasto all'im-
piego di lavoro minorile sia conforme alle norme previste dalla Conven-
zione internazionale del lavoro sul lavoro minorile, adottata dall'Italia
nel 1999.

Si coglie altresì l'occasione per suggerire alla Commissione di intro-
durre un rafforzamento dell'attività di controllo delle filiere del commer-
cio equo e solidale, come previsto dall'articolo 5, al fine di garantire ef-
fettivamente la conformità agli *standard* richiesti.

I G I E N E E S A N I T À (12^a)

Martedì 23 maggio 2017

Plenaria

451^a Seduta

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

*Indi del Vice Presidente
Maurizio ROMANI*

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Faraone.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Stefano Vella e il professor Mario Melazzini, rispettivamente presidente e direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), accompagnati dal dottor Fabio Mazzeo, coordinatore comunicazione della medesima Agenzia.

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione di rappresentanti dell'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) in merito ai farmaci innovativi per l'epatite C

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 22 marzo.

La PRESIDENTE, dopo aver rivolto un saluto di benvenuto agli ospiti, introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno, auspicando che la relazione orale che i rappresentanti di AIFA si accingono a svolgere possa essere seguita dall'invio di un documento scritto riepilogativo.

Il professor MELAZZINI premette che si soffermerà innanzitutto sulle problematiche connesse al trattamento dell’epatite C, per poi affrontare in maniera più generale, in una seconda parte della propria esposizione, le tematiche dei farmaci innovativi.

Dopo aver sottolineato che in Italia si registra un’alta prevalenza di epatite C (tra il 2,5 e il 3 per cento), segnala che il momento di svolta per il trattamento della patologia è stato il 2011, anno in cui sono stati disponibili i primi farmaci retrovirali ad azione diretta.

Fa presente, in particolare, che il farmaco Sofosbuvir ha iniziato il percorso per la rimborsabilità nell’anno 2014.

Rileva che grazie a queste nuove tipologie di farmaci è realistico l’obiettivo dell’eradicazione della malattia ed è altresì possibile abbattere gli effetti collaterali e gli eventi avversi. Tuttavia – fa altresì rilevare – il correlato impatto economico si è rivelato da subito molto rilevante, ragione per cui in AIFA è stato tempestivamente insediato un gruppo di lavoro per identificare i criteri di priorità nel trattamento.

Riferisce che, sulla scorta dei criteri di gravità individuati, è emerso un numero quantitativamente assai conspicuo di pazienti da trattare (tra i 36 mila e i 50 mila).

Relaziona quindi, diffusamente, sulle negoziazioni condotte dall’AIFA con le aziende produttrici dei farmaci in questione e sui risultati conseguiti. A tal riguardo, sottolinea di aver tenuto un atteggiamento estremamente fermo nei riguardi delle aziende – che in alcuni casi hanno serbato comportamenti discutibili –, e che è stato prospettato che alcuni dei farmaci oggetto di negoziazione possano transitare in fascia C.

Pone in evidenza che, a seguito del proprio passaggio dall’incarico di presidente a quello di direttore generale di AIFA, si è puntato decisamente alla definizione di un piano di programmazione pluriennale, funzionale a garantire al contempo l’accesso alle cure di tutti i pazienti interessati e la sostenibilità economica del sistema. A tal proposito, segnala che un apposito gruppo di lavoro istituito in seno all’AIFA (cui hanno partecipato esponenti del Ministero della salute, dell’Istituto superiore di sanità, del Centro nazionale trapianti, di Agenas, delle regioni e di società scientifiche) ha definito criteri di trattamento che prefigurano l’inclusione, nell’arco di una programmazione triennale, di circa 80 mila pazienti all’anno.

Soggiunge che, a garantire l’erogazione dei trattamenti, vi sono 234 centri di riferimento regionali, che potranno peraltro essere implementati, secondo gli impegni assunti dalle regioni, fino a raggiungere il numero di 273 centri.

Tornando a trattare del tema delle negoziazioni, riferisce che queste ultime hanno riguardato più di recente anche un nuovo farmaco denominato Epclusa, che ha la caratteristica di essere pangenetotípico (ossia in grado di agire in riferimento a tutti i genotipi) e di ridurre al minimo gli effetti collaterali. Tale negoziazione è stata chiusa nel mese di marzo 2017 con risultati molto positivi.

Altra negoziazione chiusa di recente – soggiunge l'oratore – è relativa ad una molecola specifica per il genotipo 1 e 4 (il più diffuso in Italia), ed ha prodotto a dei risultati molto favorevoli in termini di prezzo.

Auspica che con l'attesa comparsa di nuovi farmaci pangenotipici possano esserci margini ulteriori per negoziare prezzi più contenuti, puntando su un potenziamento della concorrenza sul lato dell'offerta.

In conclusione, segnala che, ad oggi, risultano trattati più di 76 mila pazienti affetti da epatite C e che è stata portata a termine l'attività di aggiornamento dei registri di monitoraggio in base ai nuovi criteri di trattamento.

Seguono interventi per la formulazione di quesiti e considerazioni.

La senatrice DIRINDIN (*Art. I-MDP*), correlatrice per la procedura informativa, rileva anzitutto che, a fronte del quadro apparentemente positivo delineato dall'audit, si registrano sui territori numerose criticità.

In primo luogo, ritiene che debbano essere potenziate le attività di programmazione in attuazione della legge di bilancio 2016, che in proposito risulta ancora largamente disattesa.

Quanto al passaggio di farmaci come il Sovaldi in fascia C, richiama l'attenzione sulla necessità di garantire i pazienti che abbiano ancora necessità di farvi ricorso.

Segnala la necessità di accompagnare, con indicazioni chiarificatorie, l'azione dei centri prescrittori, per evitare che questi ultimi, in assenza di adeguate capacità tecniche, possano utilizzare discutibili criteri discrezionali.

Chiede delucidazioni ulteriori sui prezzi reali dei farmaci, che a causa delle complesse procedure cui sono soggette le aziende erogatrici risultano essere non agevolmente determinabili *a priori*, con conseguenze negative anche sulla possibilità di un'adeguata programmazione della spesa.

Auspica un intervento chiarificatore della commissione tecnico-scientifica di AIFA sul tema dell'equivalenza terapeutica.

Rileva, in conclusione, che in base alle informazioni in suo possesso i centri di riferimento regionale sono 380.

Il professor MELAZZINI garantisce, quanto ai farmaci che transiteranno in fascia C, l'impegno di AIFA per assicurare comunque un prezzo etico all'esiguo numero di pazienti interessati.

Annuncia che sarà predisposto un documento recante linee guida in ordine all'applicazione dei nuovi criteri di trattamento, così da evitare i paventati eccessi di discrezionalità.

Si impegna a deferire la questione dell'equivalenza terapeutica alla Commissione tecnico-scientifica di AIFA, in tempi rapidi.

Dopo aver sottolineato di essere da sempre un fautore della trasparenza dei prezzi dei farmaci, fornisce le ulteriori delucidazioni richieste in materia.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)*), correlatore per la procedura informativa, ritiene che le problematiche connesse ai farmaci innovativi per l'epatite C siano evocative di una questione più generale, relativa al mantenimento dei caratteri di universalità del sistema sanitario nazionale. Ad esempio, si domanda come i criteri di priorità su cui si è soffermato l'audit si concilino con l'esigenza di assicurare l'accesso alle cure alla generalità degli ammalati, nella prospettiva dell'auspicata eradicazione della malattia.

Esprime il convincimento che il Servizio sanitario nazionale non possa decidere di allargare o restringere l'accesso alle cure in funzione delle risorse disponibili, essendo necessario preservare il carattere fondamentale dell'universalità.

A tal riguardo, sottolinea come fondamentali gli aspetti della *governance* e della sostenibilità economica del sistema, di cui il comparto farmaceutico costituisce a suo giudizio componente essenziale.

Chiede quale sia l'opinione di AIFA in ordine alla possibile creazione di una centrale unica di acquisto dei farmaci a livello europeo.

Il professor MELAZZINI fa rilevare che si è passati dall'individuazione di criteri di priorità alla definizione di criteri di trattamento: il fine è quello di includere tutti i pazienti tutelando al contempo l'uniformità di trattamento.

Reputa necessario individuare un corretto bilanciamento tra le garanzie di inclusione da accordare ai pazienti e quelle di razionalizzazione della *governance*: a tale ultimo riguardo richiama l'attenzione sulle positive innovazioni recentemente introdotte in tema di tracciabilità delle fatture elettroniche, che consentiranno un potenziamento del ruolo di controllo di AIFA sui dati.

La senatrice TAVERNA (*M5S*) osserva criticamente che il precedente direttore generale di AIFA ha condotto negoziazioni segrete che hanno prodotto risultati insoddisfacenti e hanno avuto un costo, a suo giudizio, anche in termini di vite umane perdute. Fa rilevare, in proposito, che in altri Paesi si riescono a garantire condizioni di accesso più convenienti ai farmaci innovativi.

Soggiunge che, in base alla delibera CIPE che disciplina la materia, le trattative non dovrebbero essere condotte in maniera riservata e domanda all'attuale direttore generale di AIFA come spieghi la precedente gestione delle negoziazioni.

Esprime il convincimento che la recente circolare del Ministero della salute, in merito all'acquisto di farmaci all'estero, rappresenti il punto più basso raggiunto dal Servizio sanitario nazionale in termini di universalità e sostenibilità.

In conclusione, domanda per quale motivo AIFA abbia ritenuto recentemente di premiare il precedente direttore generale della stessa Agenzia, nominandolo componente di un organismo assai rilevante all'interno di EMA.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*), dopo aver richiamato i contenuti di una recente mozione a sua firma in tema di epatite C, si associa alle considerazioni problematiche in merito al passaggio di alcuni farmaci in fascia C, dubitando che si tratti di una questione che riguarda pochi pazienti.

Più in generale, si rammarica per il fatto che le aziende del settore, in particolare la GILEAD, l'abbiano fatta sostanzialmente da padrone nel corso delle trattative.

Domanda l'opinione dell'audito sulla possibilità di avviare sperimentazioni di farmaci genericci che possano, con costi estremamente ridotti, dare risposte agli ammalati.

Domanda altresì se l'audito ritenga utilizzabile l'istituto della licenza obbligatoria, per motivi di difesa della salute.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)*) auspica che l'audito fornisca risposta al quesito concernente la creazione della centrale unica d'acquisto a livello europeo.

Il professor MELAZZINI ricorda che, in materia di negoziazioni, AIFA si è raccordata con l'Autorità *antitrust* e che la citata delibera del CIPE consente il ricorso a trattative riservate ove queste ultime consentano di conseguire prezzi vantaggiosi.

Ribadisce che, sotto la propria gestione, AIFA ha tenuto un atteggiamento assai fermo e rigoroso nei riguardi delle aziende produttrici dei farmaci.

Fa presente che la nomina del precedente direttore generale di AIFA in seno all'EMA è da ascrivere ad una scelta del Ministero della salute.

Soggiunge che è una scelta politica anche quella relativa all'eventuale ricorso all'istituto della licenza obbligatoria.

Quanto alla menzionata circolare ministeriale, fa rilevare che essa è di natura interpretativa e che, a ben vedere, abbisognevole di aggiornamento è la disciplina oggetto di interpretazione.

Riferisce, in conclusione, di una recente iniziativa assunta dalla Ministra della salute per la costituzione di un Comitato tecnico con diversi Paesi Ue, con l'obiettivo di garantire accesso ai farmaci innovativi e negoziare prezzi migliori.

La PRESIDENTE propone di svolgere il seguito dell'audizione nel corso di una prossima seduta, attesa la necessità di trattare altri argomenti all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

La PRESIDENTE, ringraziati gli audit e preso atto del loro assenso alla pubblicazione della documentazione che sarà prodotta, rinvia il seguito dell'audizione.

Avverte, quindi, che la documentazione che verrà inviata sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'e-tichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (n. 411)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il senatore AIELLO (*AP-CpE-NCD*) dà lettura dello schema di osservazioni – favorevoli, con rilievi – pubblicato in allegato.

Il sottosegretario FARAOONE esprime una valutazione positiva riguardo alla proposta illustrata.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori BIANCO (*PD*), Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*), Nerina DIRINDIN (*Art.I-MDP*), ZUF-FADA (*FI-PdL XVII*), GAETTI (*M5S*) e Ivana SIMEONI (*Misto*), la PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale e pone in votazione lo schema di osservazioni.

La Commissione approva.

La PRESIDENTE registra con soddisfazione il voto unanime della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 410)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La senatrice DIRINDIN (*Art.I-MDP*) illustra lo schema di parere favorevole pubblicato in allegato.

Il sottosegretario FARAOONE esprime sullo schema testé illustrato una valutazione positiva.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)*) chiede, alla relatrice e al rappresentante del Governo, delucidazioni circa il significato da attribuire alla penultima premessa, nella quale si ribadisce la «necessità di rispettare le peculiari sfere di autonomia delle regioni e delle province a Statuto speciale, in conformità all'articolo 7 del decreto legislativo n. 171 del 2016 e tenendo conto degli aspetti connessi al bilinguismo, se del caso anche adottando ulteriori provvedimenti correttivi».

La relatrice DIRINDIN (*Art.1-MDP*) fa presente che il passaggio citato è volto a richiamare, implicitamente, una condizione contenuta nel parere reso a suo tempo dalla Commissione sul provvedimento ora oggetto di correzione. In questo modo, ha inteso recepire una segnalazione perniciosa per le vie brevi da parte del senatore Zeller, segnalazione che non ha ritenuto di inserire nel testo sotto forma di osservazione o condizione in considerazione del pronunciamento della Commissione Affari costituzionali (osservazioni non ostative) e dell'intesa raggiunta sul provvedimento in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il sottosegretario FARAOONE ribadisce la valutazione positiva già espressa sullo schema di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, la PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale per deliberare e pone in votazione lo schema di parere.

La Commissione approva.

La PRESIDENTE registra con soddisfazione la deliberazione unanime della Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

La PRESIDENTE comunica che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza della Commissione del 17 e 18 maggio scorsi, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti: della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), dell'Associazione Walter Piludu, e della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, nell'ambito dell'istruttoria per il disegno di legge n. 2801 e connessi (dichiarazioni anticipate di trattamento).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE comunica che è pervenuta inoltre documentazione da parte di ANIA, in relazione all'affare assegnato concernente la sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS).

Anche tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 411

La Commissione igiene e sanità,

esaminato l'atto del Governo in titolo, recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento;

considerato che l'atto è stato predisposto sulla base di delega contenuta nella legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015), ed è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni contenute nel regolamento europeo n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

considerato che le disposizioni introdotte dall'atto sono poste a garanzia della corretta e completa informazione del consumatore e della rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, nonché finalizzate alla tutela della salute;

formula, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli,

con i seguenti rilievi:

1) in relazione all'articolo 3, si valuti l'opportunità di precisare la nozione di «*preimballaggio*», ai fini dell'individuazione dell'ambito applicativo dell'obbligo di indicazione, in modo da evitare dubbi interpretativi ed eventuali oneri aggiuntivi per gli operatori del comparto produttivo interessato; si tenga presente, al riguardo, che la definizione di «*preimballaggio*» non è contenuta nell'articolo 2 dell'atto;

2) in relazione all'articolo 8, si valuti l'opportunità di ampliare il termine dilatorio relativo all'applicabilità delle disposizioni introdotte dall'atto, portandolo da 180 giorni a 12 mesi dall'entrata in vigore del testo; ciò al fine di recepire la richiesta – avanzata sia dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sia dagli operatori del comparto produttivo interessato – di poter disporre di un lasso di tempo più ampio per l'adeguamento alla nuova normativa.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 410

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *p*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria;

considerato che il provvedimento esaminato («provvedimento», d'ora in poi) è stato adottato al fine di recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 25 novembre 2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione di delega, nella parte in cui prevedeva un parere della Conferenza Unificata anziché un'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

evidenziato che l'articolo 2 del provvedimento modifica le premesse del decreto legislativo n. 171 del 2016, aggiungendo l'esplicito riferimento all'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

valutate le altre disposizioni recate dal provvedimento, in particolare l'articolo 3, nelle parti in cui modifica i commi 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016, concernenti le procedure per la costituzione e l'aggiornamento di un elenco di soggetti idonei per gli incarichi di direttore generale;

evidenziato, al riguardo, che la novella (articolo 3, comma 1, lettera *c*)), specifica che il suddetto elenco «è pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati e senza l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione»;

osservato, inoltre, che la novella ridisegna il criterio di ponderazione per quanto riguarda la valutazione dell'esperienza dirigenziale e dei titoli formativi dei candidati, prevedendo che per la prima possa essere attribuito un massimo di 60 punti e per i secondi un massimo di 40 punti (articolo 3, comma 1, lettera *a*) e lettera *d*), capoversi *7-quater* e *7-sexies*), superando quindi quanto era stato previsto dal decreto del Ministro della salute del 17 ottobre 2016, che viene espressamente abrogato dall'articolo 6 dello schema di decreto;

rilevato che l'intesa di cui all'articolo 2 del provvedimento è stata effettivamente sancita il 6 aprile 2017 e che nella medesima data anche la Conferenza Unificata ha espresso un parere favorevole sul predetto atto;

viste le osservazioni non ostative espresse sul provvedimento dalla Commissione Affari costituzionali;

ribadita la necessità di rispettare le peculiari sfere di autonomia delle Regioni e delle Province a Statuto speciale, in conformità all'articolo 7 del decreto legislativo n. 171 del 2016 e tenendo conto degli aspetti connessi al bilinguismo, se del caso anche adottando ulteriori provvedimenti correttivi;

rilevata, altresì, la necessità di un successivo monitoraggio sugli effetti derivanti dall'applicazione delle norme introdotte dal decreto legislativo n. 171 del 2016, come modificato dal provvedimento esaminato, onde verificare il concreto ed effettivo raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e meritocrazia sottesi alla delega legislativa a suo tempo conferita al Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**
Riunione n. 264

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,20

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 2801 E CONNESSI (DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 23 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari Riunione n. 251

*Presidenza del Presidente
MARINELLO*

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMATICA DELL'ASSESSORE AI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO, AMBIENTE E RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO SULLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI CONNESSE ALL'INCENDIO DELLO STABILIMENTO ECO X DI POMEZIA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 23 maggio 2017

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

50^a Seduta

*Presidenza della Presidente
CARDINALI*

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 13,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9^a Commissione:

(2616) STEFANO ed altri. – Disciplina dell’attività di enoturismo: parere non ostantivo su emendamenti.

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

74^a Seduta

*Presidenza della Presidente
GINETTI*

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 13,45

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2014-2017) (COM (2017) 22 definitivo) (n. 303): parere favorevole con osservazioni.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione**

Martedì 23 maggio 2017

Plenaria

*Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO*

La seduta inizia alle ore 21,25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, dottor Nicola Gratteri

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Il dottor Nicola GRATTERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro*, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Chiede su un passaggio specifico che il Comitato proceda in seduta segreta, in considerazione della riservatezza delle informazioni che intende rendere.

Laura RAVETTO, *presidente*, apprezzate le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

Il Comitato delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Il dottor Nicola GRATTERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro*, prosegue il suo intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene a più riprese Laura RAVETTO, *presidente*, per alcune richieste di precisazioni cui risponde, a più riprese, il dottor Nicola GRATTERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro*, proseguendo il suo intervento.

Interviene, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Paolo ARRIGONI (LNA), al quale risponde il dottor Nicola GRATTERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro*.

Chiede su un passaggio specifico che il Comitato proceda in seduta segreta, in considerazione della riservatezza delle informazioni che intende rendere.

Laura RAVETTO, *presidente*, apprezzate le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

Il Comitato delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia l'auditò e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 22,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 23 maggio 2017

Plenaria

*Presidenza della Vice Presidente
Rosetta Enza BLUNDO*

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori:
Audizione di Gianni Casale, Ideatore del Progetto Anthea
(Svolgimento e conclusione)

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Gianni CASALE, *Ideatore del Progetto Anthea*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giorgio ZANIN (PD), Francesco PRINA (PD), le deputate Vittoria D'INCECCO (PD), Maria ANTEZZA (PD) e Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, a più riprese.

Gianni CASALE, *Ideatore del Progetto Anthea*, e Annalisa RONCHI,

collaboratrice del Progetto Anthea, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all’odierna seduta, dichiara conclusa l’audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 14,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Martedì 23 maggio 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,10 alle ore 13,15.

Plenaria

*Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI*

La seduta inizia alle ore 13,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione del 10 maggio 2017, l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

- incaricare il dottor Donadio, il dottor Salvini e il colonnello Occhipinti di acquisire sommarie informazioni testimoniali dal giornalista Marcello Zinola;
- incaricare la dottoressa Picardi, la dottoressa Tintisona, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna di acquisire sommarie informazioni testimoniali dal generale Maurizio Navarra;
- richiedere all’AISI di esibire la documentazione del Centro SISDE Roma 2, per il periodo 1978-1981, delegando il generale Scriccia e il maresciallo Pinna a compiere le eventuali acquisizioni, nonché di esibire la documentazione relativa a Valerio Morucci, delegando il generale Scriccia a compiere le eventuali acquisizioni;
- incaricare la dottoressa Tintisona di identificare i tre agenti indicati dal dottor Cioppa come presenti a via Caetani quando egli vi giunse la mattina del 9 maggio 1978;

- incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona di acquisire sommarie informazioni testimoniali da Lucia Mokbel;
- incaricare il colonnello Pinnelli di identificare l'autista che portò il colonnello Cornacchia a via Caetani nella mattina del 9 maggio 1978, nonché di acquisire notizie su Germano La Chioma.

Comunica poi che, nel corso della riunione del 23 maggio 2017, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

- incaricare la dottoressa Tintisona, il colonnello Pinnelli e il generale Scriccia di svolgere un approfondimento sulle vicende della latitanza di Alessio Casimirri, anche procedendo a ulteriori acquisizioni documentali;
- incaricare, nell'ambito della revisione degli incarichi finalizzata alla stesura della relazione finale, il dottor Donadio e il dottor Salvini di sovraintendere alle ulteriori ricerche e acquisizioni documentali su una ipotetica base brigatista nell'area della Balduina.

Comunica infine che:

- il 4 maggio 2017 il dottor Salvini ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Francesco Damato;
- il 5 maggio 2017 il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, del ROS, contenente elementi di informazione relativi a Livio Baistrocchi, e una nota, riservata, relativa all'acquisizione di informazioni su tre persone al corrente dei fatti;
- l'8 maggio 2017 il dottor Donadio ha depositato una nota istruttoria, riservata, relative alle tematiche già oggetto dell'audizione dell'ammiraglio Oreste Tombolini, nonché una nota istruttoria, riservata, relativa ai contenuti dell'audizione del colonnello Riccio;
- nella stessa data il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa all'audizione di Elio Cioppa;
- nella stessa data il dottor Salvini ha depositato una nota, riservata, relativa all'acquisizione di documentazione eventualmente disponibile sulla grazia che sarebbe stata offerta alla brigatista Paola Besuschio;
- il 9 maggio 2017 il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, con allegato il verbale di sommarie informazioni rese da Luca Villoresi l'8 agosto 1998, nell'ambito del procedimento penale 6065/98R;
- nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una raccolta, segreta, di documentazione di polizia relativa a Fiora Pirri Ardizzone, Stefania Rossini, Luigi Sticco, al Cerpet e alla rivista «Metropoli»;
- nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, di libera consultazione, con allegata copia della comunicazione già inviata alla Commissione da Antonio Savasta per declinare l'invito all'audizione;

- nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una nota, riservata, contenente proposte operative relative alla vicenda della scoperta del covo brigatista di via Fracchia, a Genova;
- nella stessa data il sovrintendente Marratzu ha depositato due raccolte di documentazione giudiziaria, riservata, relative alle fotografie del sopralluogo compiuto dalla Polizia scientifica nel 1983 a via Montalcini e alla trascrizione delle bobine dell'intervista a Mario Moretti realizzata da Carla Mosca e Rossana Rossanda. Ha altresì depositato copia, di libera consultazione, dei verbali del 7 maggio e 19 giugno 1996 del dibattimento al procedimento Moro *quinquies*, dedicati all'interrogatorio di Germano Maccari;
- nella stessa data sono stati acquisiti due testi, di libera consultazione, inviati dal giornalista Stefano Lepri a seguito della sua audizione;
- nella stessa data il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Luca Villoresi;
- il 10 maggio 2017 il dottor Salvini ha depositato una nota, se greta, relativa a ipotesi di indagine sulla localizzazione del covo in cui era sequestrato Aldo Moro;
- il 12 maggio 2017 il dottor Marcello Viola, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, ha trasmesso alcuni atti, riservati, del procedimento penale c.d. *Italicus bis*, selezionata dal dottor Donadio;
- nella stessa data l'Archivio storico del Senato ha trasmesso una raccolta di documentazione, di libera consultazione, della cessata Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e le stragi;
- il 15 maggio 2017 è stata acquisita agli atti la presentazione – di libera consultazione – degli esiti delle attività tecniche svolte dal RIS di Roma il 4 maggio 2017 in via Montalcini, già oggetto dell'audizione del 10 maggio 2017;
- il 17 maggio 2017 il dottor Donadio ha depositato tre note istruttorie, riservate: una relativa agli esiti dell'esame della documentazione processuale stralciata dal cosiddetto processo *Italicus bis* e alla possibile escussione di Elio Ciolini; una relativa ad approfondimenti sul colonnello Marcello Ingrossi; una relativa agli esiti dell'audizione di Elio Cioppa;
- il 19 maggio il colonnello Pinnelli ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali rese da Lorenzo Cappuccio, nonché gli elementi identificativi relativi a tre persone informate dei fatti e una raccolta di documentazione, riservata, sul Cerpet e la rivista «Metropoli»;
- nella stessa data documentazione la dottoressa Tintisona ha depositato una raccolta, riservata, di documentazione di polizia relativa a Luciana Bozzi e Giuliana Conforto;
- nella stessa data il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa ai reperti del covo brigatista di Robbiano di Mediglia;
- il 22 maggio 2017 il dottor Salvini ha trasmesso una nota, riservata, relativa all'escussione del colonnello Riccio;

– nella stessa data il dottor Donadio ha depositato quattro note istruttorie, riservate: una relativa all'acquisizione di dichiarazioni a suo tempo rese da Fulvia Miglietta; una relativa a proposte operative conseguenti all'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali dall'ex magistrato Luigi Carli; una contenente ipotesi di approfondimenti relativi all'audizione di Paolo Inzerilli e alle vicende dell'organizzazione Gladio; una relativa all'acquisizione di dichiarazioni rese da Mario Moretti nel 1984 in relazione al processo alla colonna genovese delle Brigate rosse;

– nella stessa data la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali rese da Maurizio Navarra e il verbale, segreto, di sommarie informazioni testimoniali rese da Lucia Mokbel;

– il 23 maggio 2017 il dottor Salvini ha trasmesso una nota, riservata, relativa a possibili approfondimenti su carte di Moro che sarebbero transitate per il carcere di Cuneo;

– nella stessa data il dottor Donadio ha trasmesso una nota, di libera consultazione, relativa all'audizione di Paolo Inzerilli.

Audizione di Paolo Inzerilli

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Ricorda poi che l'odierna audizione è finalizzata a concludere l'esame di alcune tematiche già emerse nella precedente audizione dell'8 marzo 2017, nonché a dare a diversi parlamentari che ne hanno fatto richiesta la possibilità di porre ulteriori quesiti all'auditio.

Cede quindi la parola al deputato Paolo BOLOGNESI (*PD*), che pone alcuni quesiti, ai quali risponde Paolo INZERILLI.

Intervengono con ulteriori quesiti e osservazioni il senatore Federico FORNARO (*MDP*), i deputati Paolo BOLOGNESI (*PD*) e Gero GRASSI (*PD*) e il senatore Miguel GOTOR (*MDP*), nonché Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Paolo INZERILLI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Pongono ulteriori quesiti e osservazioni Giuseppe FIORONI, *presi-*

dente, nonché i senatori Federico FORNARO (MDP) e Miguel GOTOR (MDP) e il deputato Paolo BOLOGNESI (PD), ai quali risponde Paolo INZERILLI.

Giuseppe FIORONI, *presidente* ringrazia Paolo INZERILLI e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Martedì 23 maggio 2017

Plenaria 58^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
DI GIACOMO*

È presente alla seduta, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il colonnello Angelo Senese, in qualità di collaboratore della Commissione.

La seduta inizia alle ore 11,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Chiede al colonnello Renato Vaira, comandante della base militare di Camp Darby, se ritiene che il suo intervento debba essere secretato. Stessa domanda rivolge ai commissari.

L'auditò e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Audizione del colonnello Renato Vaira, comandante della base di Camp Darby

Il colonnello VAIRA, dopo essersi presentato, riporta le attribuzioni del comandante della base militare di Camp Darby dal 2001 ad oggi.

Il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*) chiede informazioni sulla capacità di sorveglianza della base nel 1991.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) domanda dove si possano recuperare determinate informazioni e se a Camp Darby ci fossero un poligono di tiro e altri impianti particolari.

Il senatore URAS (*Misto*) chiede se le operazioni di soccorso del Moby Prince possano essere state influenzate dalla presenza di materiale particolare presente in rada e diretto verso la base militare.

Il colonnello VAIRA fornisce le risposte relative alla catalogazione di informazioni raccolte nella base, richiamando ancora una volta le differenti attribuzioni fra l'ufficiale di collegamento assegnato fino al 2001 e il comandante assegnato dopo quella data. Aggiunge che nel 1991 presumibilmente non erano presenti impianti di controllo della rada. Puntualizza che Camp Darby non era una base operativa, ma logistica dedicata alle attrezzature dell'esercito statunitense. Non era presente un poligono operativo.

Su richiesta dei senatori CAPPELLETTI (*M5S*), PAGLINI (*M5S*) e MUSSINI (*Misto*), il PRESIDENTE propone di proseguire i lavori in seduta segreta.

La Commissione conviene.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 11,55 alle ore 3)

La seduta termina alle ore 13.

€ 7,40